

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – NRG 9629/2019
ATTO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 6839/2020 PUBBLICATA
IN DATA 06/11/2020
DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZ. SESTA)

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Gildo De Angelis, in quanto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41- 00144- Roma, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Gabriella Spanò, Ministero dell'Istruzione - USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Assunta Caccavale, in quanto Vicario Ministero dell'Istruzione – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Anna Carbonara -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità di Direttore Generale Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Segreteria del Direttore- con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Rosalia Spallino, in qualità di Dirigente Ministero dell'Istruzione - USR Lazio- Ufficio VI- ATP di Roma, con sede in Via Frangipane n. 41 – 00184- Roma, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso,

Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

SCACCIA ADRIANO nato il 22/03/1971 e residente in CONTRADA CASTELMASSIMO n. 590, int. A- 03029- VEROLI (FR)- AM56 LAZIO

DEANTONI FRANCESCO nato il 04/01/1990 e residente in VIA DI CASAL SELCE, 293- 00166- ROMA - AM56 LAZIO

Per l'annullamento e/o nullità

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto “assegnazione sede FIT” a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.
- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale

provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.

- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.
- d) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017” e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto “autorizzazione assunzioni scuola personale docente”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: “procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017”; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”. Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del “preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le

eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell'ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell'USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di

secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure

concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e

delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati

dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento a firma dell'USR Lazio, in persona del dirigente Dott.ssa Rosalia Spallino avente data 02.08.2019 prot 20953/2019, comunicato via pec in data 02.08.2019, nella parte in cui impedisce l'immissione in ruolo dell'istante, nonostante il decreto cautelare monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, in quanto tale provvedimento impugnato sostiene ingiustamente la mancata impugnazione del decreto di depennamento prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del Dirigente Generale dell'USR Lazio (invece

impugnato con ricorso pendente presso Ill.mo TAR del Lazio Nrg 10452/2019). Nonché nella parte in cui non tiene conto di come il predetto provvedimento contrasti con quello emesso dallo stesso USR Lazio (e regolarmente impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo), il quale, contraddicendo il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, afferma invece la presenza del ricorrente nelle graduatorie di merito regionali. Nonché di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento impugnato e, laddove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, in relazione alla presente domanda, comunque del provv. Prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del dirigente generale pt USR Lazio, se inteso nel senso di impedire l'esecuzione del provvedimento del TAR e l'immissione in ruolo dell'odierno ricorrente. Nonché ove occorra ai fini della presente azione e nei limiti dell'interesse, ogni altro atto eventualmente presupposto e consequenziale dei predetti provvedimenti, ivi compreso il provvedimento di avvio dei rispettivi procedimenti per quanto occorre e da cui sono scaturiti i provvedimenti qui impugnati; nonché ai fini della presente domanda ove occorra di ogni provvedimento di rigetto, anche non conosciuto, ivi compresi quelli di cui all'epigrafe dei provvedimenti impugnati che qui si hanno per integralmente trascritti, con cui il MIUR non ha accettato il riconoscimento del titolo dell'istante, ivi compresa la già impugnata nota del 02 aprile 2019 con cui non venivano riconosciuti abilitanti nel nostro Paese i titoli conseguiti in Romania ai fini dell'insegnamento (provvedimento già impugnato dall'istante con ricorso di cui al TAR Lazio III bis Nrg 7511/2019).

Nonché l'istante ribadisce e insiste circa le impugnazioni già argomentate nel ricorso introduttivo:

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto "assegnazione sede FIT" a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.

- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.
- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.
- d) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017" e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della

procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017”. Nonché nei limiti dell’interesse, ove occorra, del “preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell’ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell’USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

In via gradata: nell’ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l’annullamento o disapplicazione nei limiti dell’interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell’interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti

procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305,

regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tuti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi

compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha «ritenuto» nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili

bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

IN LIMINE

1. Con ricorso notificato il 23/07/2019, il ricorrente, che ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero, chiedeva, in via cautelare, la partecipazione al piano delle assunzioni, da cui il Ministero dell'Istruzione lo aveva ingiustamente escluso, in quanto immesso con riserva nelle graduatorie di merito per la cdc AM56 dell'USR Lazio.
2. Il ricorso veniva iscritto al NRG 9629/2019 dinanzi a Codesto Ill. mo Tar Lazio.
3. Con decreto cautelare n. 5047 pubblicato in data 24/07/2019, il Presidente della Sezione Terza Bis di Codesto Ill. mo Tar accoglieva l'istanza di misure cautelari monocratiche e ammetteva con riserva il ricorrente alla partecipazione del piano di assunzioni, nonché fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019.
4. Con memoria depositata in telematico in data 28/08/2019, il ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda cautelare.
5. Nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero dell'Istruzione impediva l'immissione in ruolo, a causa del mancato riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania dall'odierno ricorrente, il quale, contro il predetto provvedimento, proponeva motivi aggiunti del 03/09/2019.
6. All'esito della camera di consiglio, Codesto Ill.mo Tar disponeva che l'amministrazione resistente depositasse il provvedimento di esclusione entro il 30 settembre 2019 e fissava pertanto la camera di consiglio del 22 ottobre 2019.
7. All'esito della camera di consiglio del 22/10/2019, con sentenza breve n. 12222, pubblicata in data 24/10/2019, rigettava i motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il ricorso principale.
8. La sentenza veniva dunque impugnata dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, mediante appello con richiesta di incidente cautelare NRG 4435/2020, eccependo la nullità della sentenza stessa per violazione, in limine, del principio del contraddittorio (omessa notificazione mediante pubblici proclami).
9. Con la memoria del 13 luglio 2020, nel corso del giudizio di appello, l'appellante precisava altresì che Codesto Ill.mo Tar del Lazio, nelle more dell'appello, con la sentenza n. 6973 del 2020, aveva accolto il ricorso per l'annullamento della nota n. 5636 del 2 aprile 2019, con la quale il Ministero aveva stabilito che i titoli di abilitazione conseguiti in Romania non fossero idonei ad avallare i requisiti giuridici per il

riconoscimento della qualifica professionale di docente. Pertanto, il ricorrente ribadiva la richiesta di accoglimento dell'appello o, in alternativa, la dichiarazione di cessata materia del contendere, in quanto l'accantonamento del posto era stato previsto a causa del diniego opposto al riconoscimento del titolo professionale estero, che, tuttavia, la suddetta sentenza aveva oramai annullato.

10. Con l'ordinanza cautelare n. 4309 del 17/07/2020, il Consiglio di Stato accoglieva la domanda sospensiva collegiale, e mandava la causa per la trattazione di merito all'udienza dell'8 ottobre 2020.
11. All'udienza del giorno 08/10/2020, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione e, con sentenza n. 6839, pubblicata in data 06/11/2020, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale annullava la sentenza di primo grado, e, ai sensi dell'articolo 105 cod. proc. amm., rimetteva le parti davanti al Giudice di primo grado per la preliminare integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti dei controinteressati.
12. Tanto premesso, con il presente atto si riassume, ai sensi dell'art. 105 c.p.a il giudizio indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso:

“ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE E MONOCRATICA

Oggetto: la presente fattispecie è già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, con sentenza di merito Sent. n. 3400/2019 e ribadita di recente anche con Ord. 4887/2019 del 17/07/2019, con cui è stata accertata la legittimità dell'immissione in ruolo con riserva dei docenti collocati nelle Graduatorie Regionali di Merito.

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si

chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Gildo De Angelis, in quanto Direttore Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41-00144- Roma, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Gabriella Spanò, MIUR- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34-04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Assunta Caccavale, in quanto Vicario MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Anna Carbonara -Dirigente MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce,

Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

SCACCIA ADRIANO nato il 22/03/1971 e residente in CONTRADA CASTELMASSIMO n. 590, int. A- 03029- VEROLI (FR)- AM56 LAZIO

DEANTONI FRANCESCO nato il 04/01/1990 e residente in VIA DI CASAL SELCE, 293- 00166- ROMA - AM56 LAZIO

Per l'annullamento e/o nullità

previa sospensione

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto "assegnazione sede FIT" a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.
- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in

favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.

- c) *Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.*
- d) *Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017" e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017". Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto*

comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018”.

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell'ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell'USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo. In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti

dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica

istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in

fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo

indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone la presente azione, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

IN LIMINE

In via preliminare ed assorbente appare opportuno evidenziare come la medesima fattispecie sia già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, III bis, il quale, con la Sentenza di merito n. 3400/2019, ha accolto il ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

Dunque, occorre ribadire che la presente fattispecie non rientra tra quelle relative all'immediata esclusione di alcune categorie di docenti dal concorso semplificato. Infatti, la presente vicenda ha invece visto il ricorrente partecipare d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente ex D.lgs. n. 59/2017, in ragione delle previsioni contenute nel bando che, con riferimento alla posizione degli abilitati all'estero entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2017, ha permesso l'accesso con riserva.

Tuttavia, il ricorrente, seppure ammesso d'ufficio alla procedura e collocatasi in posizione utile per l'assunzione, non è stata immesso in ruolo, in quanto la partecipazione al concorso è avvenuta con riserva.

Invero, all'odierno istante è stato solo accantonato il posto, senza tuttavia avere la possibilità di essere immesso in ruolo, in attesa di concludere l'iter per l'equipollenza, con la conseguenza che la riserva risulta inutiliter data.

FATTO

- 1. L'istante rientra dunque tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.*
- 2. Il ricorrente è infatti abilitato all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al MIUR entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.*
- 3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il MIUR ha permesso la partecipazione al concorso con riserva al ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.*

4. *Il ricorrente ha così sostenuto la prova orale, ottenendo il seguente punteggio: 89/100, conseguendo alla fine la posizione n. 2, Graduatorie di merito USR Lazio.*
5. *La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:*

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
SPIRITI PIO	<i>“Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguito presso l’Universitatea Din Pitesti in Romania “Nivelul I” conseguito in data 21/02/2017 “Nivelul II” conseguito in data 08/11/2017</i>	<i>AM56 (violino) Lazio</i>

6. *Tuttavia, il MIUR ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al recente piano di assunzioni, nonostante il suo inserimento con riserva.*
7. *Nello specifico, il ricorrente è stato escluso dal predetto piano nonostante si sia collocato in posizione utile per ottenere l’ambita immissione in ruolo.*
8. *Il ricorrente, alla luce delle contestate disposizioni ministeriali, è stato dapprima convocato dall’ATP di Latina in data 08 luglio 2019 per essere assunto e gli è stata assegnata la sede presso l’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Aprilia, successivamente, in pari data, ha ricevuto un’email dall’ATP di Latina con la quale gli è stato comunicato l’annullamento dell’assegnazione e il solo diritto all’accantonamento, in quanto non gli è stata sciolta la riserva.*
9. *La causa dell’ingiusta esclusione, secondo l’illegittima scelta ministeriale, è pertanto ascrivibile al fatto che il ricorrente, vincitore di concorso, risulta inserito con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l’assunzione, con la conseguenza che la riserva risulta “inutiliter data”.*
10. *Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà ripreso nei motivi di diritto, ossia: l’impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all’arbitrio di quest’ultime.*

11. *È pure vero che il ricorrente, al pari di coloro che versano nella medesima situazione, ha ricevuto il provvedimento non favorevole per il riconoscimento del titolo, scaturito dal noto Avviso del 02 aprile 2019, tuttavia, l'impugnazione dell'Avviso e del rigetto sono tutt'ora sub iudice e, nelle more che si concluda definitivamente il travagliato iter processuale collettivo e seriale, il ricorrente merita senz'altro di essere assunto in ruolo.*
12. *In definitiva, per ragioni processuale e procedimentali, l'iter non è ancora concluso definitivamente, pertanto, il MIUR, nelle more, al fine di dare un senso alla riserva, dovrà provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente. Come infatti vedremo nelle successive doglianze, è stato dapprima lo stesso MIUR a convocare l'odierno istante.*

MOTIVI

IN LIMINE

VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, è stato affermato il principio secondo cui: "Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammesso con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata".

Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019

Un ulteriore profilo di censura che merita senz'altro di essere evidenziato nella presente doglianza, attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo al reclutamento, in sostituzione del precedente provvedimento, è stato invece firmato dall'Ufficio XII.

Ciò vuol dire che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.

Nello specifico non è possibile che ad annullare il provvedimento amministrativo sia stato un ufficio diverso da quello che lo ha emesso. Ne deriva, dunque, che il provvedimento con cui al ricorrente è stato accantonato il posto, in sostituzione dell'immissione in ruolo, non poteva essere comunicato da un altro e diverso ufficio rispetto a quello che aveva dapprima stabilito il pieno reclutamento dell'odierno istante.

I

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di

concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, il ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

Il bando, peraltro, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura, a sua volta - com'è noto - rimessa alla Consulta per il vaglio di legittimità costituzionale.

Dunque, il MIUR viola in concreto la lex specialis: il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

*Inoltre, la condotta del MIUR contrasta con il **principio di non contraddizione**: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.*

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento del docente, che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non ha altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Va inoltre evidenziato che il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare. Il fatto che l'istante sia in attesa di concludere il travagliato iter per conseguire l'equipollenza, tutt'ora non giunto ad una soluzione definitiva, è una circostanza che di certo non può incidere sulle sue sorti lavorative. Invero, la tempistica che il MIUR o il contenzioso seriale impiegano per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza, non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative della docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere alla docente la partecipazione al concorso, se poi le viene negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che l'ammissione con riserva al concorso, non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, ex officio, al concorso stesso.

Inoltre, nella presente doglianza, neppure viene trascurata l'ulteriore contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti emersa sotto un ulteriore profilo: dapprima l'USP di Latina convoca il ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo, subito dopo provvede ad annullare la predetta convocazione. Ora, il ricorrente già dapprima era inserito con riserva, il cui iter finalizzato all'equipollenza non era ancora definitivo, non è dato pertanto capire che senso abbia convocare l'istante, per poi, pochi minuti dopo, annullare la convocazione.

Violazione del principio del “giusto procedimento”.

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il MIUR, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere al ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

II

Dal bene della vita al privilegio regionale

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N.

**59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994**

A.i Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione del ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato "I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con condizione risolutiva espressa". A differenza del Lazio, dunque, che ha ingiustamente escluso il ricorrente.

Ora, il MIUR lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impendere che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del MIUR si rivela pertanto gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Pertanto, è impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

A.ii Il mero privilegio regionale

È evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe definitivamente leso sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per

l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per trasformare il bene della vita in mero privilegio.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lui in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

III

In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe inutiliter data.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra il ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato. L'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo, ma tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo

secondo cui simul stabunt simul cadent, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando, se inteso in tale senso lesivo, violerebbe la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe pertanto ancora una docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica.*

V

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VI

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

VIII

ISTANZA DI SOSPENSIVA

La presa di servizio per il nuovo anno scolastico avrà inizio lunedì 2 settembre 2019 (il 1° settembre è infatti domenica), dunque, considerata la natura pretensiva dell'interesse protetto, la causa non giungerà integra sino alla udienza di merito, quando la ricorrente non potrà più ricoprire il posto assegnatole. Pertanto, l'estrema urgenza e il fumus - quest'ultimo peraltro comprovato dai già citati provvedimenti emessi da Codesto Ill.mo TAR - giustificano senz'altro l'adozione del provvedimento cautelare collegiale quale unico criterio in medio tempore capace di fronteggiare una situazione che, altrimenti, non sarebbe più ristorabile in sede di merito. Nelle more, invero, la ricorrente non potrà occupare il posto assegnatole e per cui ha sostenuto, e superato, il relativo concorso.

IX

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO MONOCRATICO

Ill.mo Presidente,

il Fumus si può evincere da quanto sopra esposto, tenuto anche conto della Sentenza di merito n. 3400/2091, TAR Lazio, III bis, già emessa su fattispecie analoga e della recentissima Ordinanza 17/07/2019 n. 4887/2019. Per il Periculum in mora va detto che la presa di servizio per il nuovo anno scolastico avrà inizio il 2 settembre 2019 (poiché il 1° settembre è domenica), pertanto, la causa non giungerà integra sino alla camera di consiglio utile, quando già la ricorrente sarà stata esclusa dal piano delle assunzioni utili per il nuovo anno 2019/2020. Invero, nell'attesa della delibazione in sede collegiale, la ricorrente sarà comunque privata del bene della vita e il proprio posto di ruolo non potrà più essere occupato in attesa

della discussione in sede camerale. Viceversa, l'adozione del provvedimento interinale fa in modo che l'auspicato bene della vita giunga quantomeno illeso.

Peraltro, anche ai fini degli interessi concorrenti, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun pregiudizio per l'interesse pubblico. Nello specifico, la ricorrente potrebbe iniziare con riserva l'ormai imminente anno scolastico, in ragione della cattedra già assegnatale dall'USR Lazio, senza dunque alcun tipo di restringimento dell'interesse pubblico e in perfetto bilanciamento con l'interesse privato.

Da quanto sopra la necessità di adottare la misura monocratica in attesa della seduta collegiale.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE

***In via cautelare:** la sospensione degli atti nei limiti del proprio interesse, la partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni.*

***Nel merito:** l'accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate e gradate, l'accoglimento delle domande, l'immissione in ruolo, ove occorra anche con riserva– da intendersi requisito comunque non di ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato.*

Condanna alle spese con accessori come per Legge da distrarre in favore dello scrivente patrocinio.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – 325,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 22.07.2019

Avv. Sirio Solidoro”

Contestualmente al ricorso veniva depositata istanza di fissazione che di seguito si trascrive:

“Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTANZA DI FISSAZIONE

ILL.MO PRESIDENTE

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Il sottoscritto difensore Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, in relazione al presente giudizio proposto contro il M.I.U.R., promosso da SPIRITI PIO contro MIUR + altri

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma Voglia fissare l'udienza di discussione del ricorso ad oggetto. Salvezze illimitate.

Lecce-Roma, 23.07.2019

Avv. Sirio Solidoro”

In data 24/07/2019 veniva pubblicato il decreto cautelare n. 5047, con cui Presidente della Sezione Terza Bis di Codesto Ill. mo Tar accoglieva l'istanza di misure cautelari monocratiche:

“Pubblicato il 24/07/2019

N. 05047/2019 REG.PROV.CAU.

N. 09629/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9629 del 2019, proposto da Pio Spiriti, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Miur - Dip.Sist.Educ.Di Istruz. e di Formaz. Dir.Gen., Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria+99, Uffici Scolastici Regionali

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Abruzzo+19, Dott.Ssa Gabriella S.p.Anò, Miur- Usr Lazio- Atp di Latina, Dott. Gildo De Angelis, Direttore Generale Miur-Usr Lazio- Uff Iv, Dott.Ssa Assunta Caccavale, in Quanto Vicario Miur – Usr Lazio- Ufficio Viii -Atp Latina -Vi Unità Operativa, Dott.Ssa Anna Carbonara -Dirigente Miur - Ufficio Viii- Usr Lazio- Atp di Latina non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Deantoni, Adriano Scaccia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Immissione in ruolo con riserva FIT

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente, altresì, l'ordinanza di questa sezione n. 4887/2019;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2019.

Il Presidente

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In vista della Camera di Consiglio del 10/09/2019, il ricorrente depositava in telematico la memoria che si riporta integralmente:

“Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sezione III bis – NRG 9629/2019

Oggetto: Replica ad USR Lazio nel contenzioso: Sig. SPIRITI PIO c/USR Lazio

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro.

CONTRO: MIUR+ USR LAZIO con l'Avvocatura Generale dello Stato.

1. Carenza dello Ius postulandi.

Va premesso che la breve memoria, depositata dall'USR Lazio nel presente giudizio, non solo è infondata per le chiare ragioni che in avanti vedremo, ma risulta essere stata scritta e depositata non già dall'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore ex lege nel presente processo, ma in persona del dirigente dell'USR Lazio, il quale è però privo dello ius postulandi e, pertanto, lo stesso non può depositare scritti difensivi in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenuta. Tale scritto, dunque, va dichiarato irricevibile.

2. La memoria a firma dell'USR Lazio contraddice il successivo ed impugnato provvedimento emesso dallo stesso Ufficio. Invero, da un lato l'USR Lazio afferma che il depennamento del ricorrente sarebbe avvenuto in data 21/06/2019 (provvedimento comunque impugnato con ricorso di cui al Nrg 10452/2019 presso TAR Lazio Sez. III bis); d'altro lato, in successiva data 08/07/2019, lo stesso USR Lazio convoca il ricorrente per l'immissione in ruolo in quanto "inserito nelle graduatorie di merito regionali" (Doc. 1 impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo, pag. 3, punto a).

Contrariamente a quanto afferma l'USR Lazio, il provvedimento a cui pone riferimento il predetto ufficio è stato comunque impugnato con ricorso autonomo presso Codesto Ill.mo TAR, sezione III bis di cui al NRG 10452/2019.

Inoltre, anche con le presenti memorie, si ribadisce che a differenza di quanto sostenuto dall'USR Lazio, nella predetta memoria depositata e a firma della dott.sa Rosaria Spallino - laddove si afferma che l'avvenuto depennamento del ricorrente dalle graduatorie di merito

*risulterebbe essere la presunta causa impeditiva al reclutamento con riserva – in realtà è stato lo stesso USR Lazio, con provvedimento del giorno 08/07/2019, a firma della dott.ssa Gabriella Spanò (**Doc.1**), ed ove occorra già impugnato nel ricorso introduttivo (pag. 3, punto a, della parte relativa al “per l’annullamento”), a ribadire invece la presenza con riserva proprio della Sig. Spiriti “tutt’ora nelle graduatorie di merito regionali”.*

*Pertanto, il provvedimento a cui pone riferimento la dott.sa Spallino - oltre ad essere comunque stato impugnato dinnanzi a Codesto Ill.mo TAR con giudizio autonomo (che è appunto Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) - è stato in ogni caso contraddetto e superato dal successivo provvedimento a firma del medesimo USR Lazio, come sopracitato, impugnato nel presente giudizio e avente data 08/07/2019 (**Doc. 1**).*

*Tale ultimo provvedimento, per l’appunto impugnato nel ricorso di cui al punto a dell’epigrafe, ha ribadito l’inserimento del ricorrente con riserva nelle Graduatorie di Merito per la classe di concorso AM56 Lazio, tramite cui lo stesso Ufficio ha provveduto alla convocazione e all’assegnazione della sede scolastica in favore dell’istante (**Doc. 2**, provvedimento altresì impugnato con il ricorso introduttivo, nel punto b della parte “per l’annullamento”) per poi procedere all’accantonamento del posto, solo a causa della riserva (**Doc.1**)*

Inoltre, la Sentenza di Codesto Ill.mo TAR Lazio, n. 3400/2019, già espressosi su fattispecie analoga, come più volte richiamata nel ricorso introduttivo, ha in sostanza stabilito che l’ammissione con riserva permane sino allo scioglimento definitivo della stessa.

È evidente che lo scioglimento definitivo della riserva, in bonam partem o in malam partem, sarà tale solo a seguito della definizione del noto contenzioso seriale, di cui si dà pure atto nel ricorso introduttivo (pag. 12, punto 11 del fatto), in quanto già dapprima del presente giudizio il ricorrente ha provveduto, con altra e separata impugnazione, a contestare comunque il noto Avviso di rigetto del 02/04/2018, il cui processo è tutt’ora sub iudice dinanzi a Codesto Ill.mo TAR (Nrg. 7511/2019; ed anche il sopra menzionato Nrg. 10452/2019 riguardo al depennamento, seppure tale depennamento per quanto qui rileva è stato contraddetto dal successivo e già impugnato provvedimento come sopra specificato).

In realtà, la negazione dell'evidenza ad opera dell'USR Lazio rientra nel contestabile modus operandi adottato dal predetto Ufficio scolastico, il quale, dapprima convoca il ricorrente ai fini della scelta della sede di servizio, per poi stabilirne l'esclusione.

*Dunque, da un lato abbiamo il provvedimento con cui il ricorrente è stato convocato proprio in ragione della permanenza in graduatoria di merito regionale (**Doc.1**); dall'altro abbiamo il provvedimento (impugnato nel Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis di presunta esclusione ma con data antecedente al predetto provvedimento invece di inclusione del ricorrente in graduatoria).*

3. Violazione dell'Ordinanza TAR intervenuta su fattispecie analoga

Non va neppure trascurato come l'ordinanza già emessa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio e più volte citata nel corpo del ricorso introduttivo, riguardante gli abilitati in Romania o Bulgaria o Spagna– i quali, al pari del ricorrente, hanno notoriamente ricevuto l'Avviso erga omnes di non riconoscimento del titolo nel nostro Paese – ha comunque disposto nelle more l'immissione in ruolo con riserva in attesa che si concluda l'iter seriale e collettivo.

Pure nel caso della citata ordinanza, dunque, i ricorrenti erano alle prese con l'impugnazione degli atti escludenti e poi contestati.

Tanto premesso il ricorrente anche con le presenti memorie insiste per l'accoglimento della domanda cautelare.

Si allega:

Doc. 1 Provvedimento con cui lo stesso USR afferma la presenza del ricorrente con riserva nelle graduatorie di merito regionale e da cui è derivato l'accantonamento del posto.

Doc. 2 Provvedimento di assegnazione del posto per l'immissione in ruolo.

Salvezze illimitate

Lecce- Roma 28/08/2019

Avv. Sirio Solidoro''

Si difendeva il Ministero dell'Istruzione con l'Avvocatura Generale dello Stato, con atto di costituzione che di seguito si riporta integralmente:

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico



Avvocatura Generale dello Stato

Ruolo	9629/2019
Aff. Legale	35784/2019
Udienza	CC 10 settembre 2019

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-Roma

Sezione 3B

ATTO DI COSTITUZIONE

dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.80185250588)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO (c.f.97248840585)UFF SCOLASTICO REG LAZIO - UFF VIII AMBITO TERR PER LA PROVINCIA DI LATINA (c.f.97248840585)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO (c.f.93028190663)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA (c.f.96013630767)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA (c.f.97036700793)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA (c.f.80039860632)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

con la difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (T.U. approvato con Decreto del 30/10/1933 n. 1611, art. 1) si costituisce in giudizio per resistere al ricorso notificato il 25 luglio 2019

Ad istanza di SPIRITI PIO

Avverso

A norma dell'art. 55, settimo comma, del D.Lgs 2/7/2010 n° 104, chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Roma

4 settembre 2019

Avvocato dello Stato

GIOVANNI GRECO

Contro il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, a causa del mancato riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, emanato dal Ministero dell'Istruzione nel corso del giudizio di primo grado, per i profili che qui rilevano, il ricorrente proponeva motivi aggiunti del 03/09/2019, che qui si riportano integralmente:

“ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI

Sezione III bis – NRG 9629/2019

Oggetto: la presente fattispecie è già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, con sentenza di merito Sent. n. 3400/2019 e ribadita di recente anche con Ord. 4887/2019 del 17/07/2019, con cui è stata accertata la legittimità dell'immissione in ruolo con riserva dei docenti collocati nelle Graduatorie Regionali di Merito.

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Gildo De Angelis, in quanto Direttore Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Direzione Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Gabriella Spanò, MIUR- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

***Dott.ssa Assunta Caccavale**, in quanto Vicario MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege*

***Dott.ssa Anna Carbonara** -Dirigente MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege*

***Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in qualità di Direttore Generale MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione- Segreteria del Direttore- con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege*

***Dott.ssa Rosalia Spallino**, in qualità di Dirigente MIUR - USR Lazio- Ufficio VI- ATP di Roma, con sede in Via Frangipane n. 41 – 00184- Roma, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege*

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

SCACCIA ADRIANO nato il 22/03/1971 e residente in CONTRADA CASTELMASSIMO n. 590, int. A- 03029- VEROLI (FR)- AM56 LAZIO

DEANTONI FRANCESCO nato il 04/01/1990 e residente in VIA DI CASAL SELCE, 293-00166- ROMA - AM56 LAZIO

Per l'annullamento e/o nullità

- del provvedimento a firma dell'USR Lazio, in persona del dirigente Dott.ssa Rosalia Spallino avente data 02.08.2019 prot 20953/2019, comunicato via pec in data 02.08.2019, nella parte in cui impedisce l'immissione in ruolo dell'istante, nonostante il decreto cautelare monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, in quanto tale provvedimento impugnato sostiene ingiustamente la mancata impugnazione del decreto di depennamento prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del Dirigente Generale dell'USR Lazio (invece impugnato con ricorso pendente presso Ill.mo TAR del Lazio Nrg 10452/2019). Nonché nella parte in cui non tiene conto di come il predetto provvedimento contrasti con quello emesso dallo stesso USR Lazio (e regolarmente impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo), il quale, contraddicendo il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, afferma invece la presenza del ricorrente nelle graduatorie di merito regionali. Nonché di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento impugnato e, laddove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, in relazione alla presente domanda, comunque del provv. Prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del dirigente generale pt USR Lazio, se inteso nel senso di impedire l'esecuzione del provvedimento del TAR e l'immissione in ruolo dell'odierno ricorrente. Nonché ove occorra ai fini della presente azione e nei limiti dell'interesse, ogni altro atto eventualmente presupposto e consequenziale dei predetti provvedimenti, ivi compreso il provvedimento di avvio dei rispettivi procedimenti per quanto occorre e da cui sono scaturiti i provvedimenti qui

impugnati; nonché ai fini della presente domanda ove occorra di ogni provvedimento di rigetto, anche non conosciuto, ivi compresi quelli di cui all'epigrafe dei provvedimenti impugnati che qui si hanno per integralmente trascritti, con cui il MIUR non ha accettato il riconoscimento del titolo dell'istante, ivi compresa la già impugnata nota del 02 aprile 2019 con cui non venivano riconosciuti abilitanti nel nostro Paese i titoli conseguiti in Romania ai fini dell'insegnamento (provvedimento già impugnato dall'istante con ricorso di cui al TAR Lazio III bis Nrg 7511/2019).

Nonché l'istante ribadisce e insiste circa le impugnazioni già argomentate nel ricorso introduttivo:

- a) Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto "assegnazione sede FIT" a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.*
- b) Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MIUR – USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.*
- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.*

d) *Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017" e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017". Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018".*

Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell'ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell'USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo.

In via graduata: nell'ipotesi graduata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della

repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché’ non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità

di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già' include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza

di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Il ricorrente come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone la presente azione, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- 1. L'istante con il ricorso introduttivo chiedeva l'immissione in ruolo in quanto docente abilitato all'estero ammesso al Concorso Semplificato FIT, con riserva, in attesa di concludere l'iter per il riconoscimento del proprio titolo.*
- 2. Codesto Ill.mo TAR del Lazio Sezione III bis accoglieva la domanda cautelare monocratica e fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 10/09/2019.*
- 3. In vista della camera di consiglio, l'USR Lazio, sotto forma di memoria, depositava il provvedimento che si impugna per illegittimità propria e derivata.*

4. *In particolare, per le censurabili cause che verranno analizzate in punto di diritto, l'Usr Lazio sostiene che il provvedimento monocratico sarebbe ineseguibile per il depennamento dell'istante dalle graduatorie.*
5. *Ciò premesso, con i presenti motivi aggiunti, l'istante insorge contro il provvedimento in epigrafe indicato in quanto viziato in maniera propria e derivata.*
6. *Ai fini dell'illegittimità propria e derivata vengono dunque integralmente trascritte le circostanze di fatto:*

IN LIMINE

In via preliminare ed assorbente appare opportuno evidenziare come la medesima fattispecie sia già stata scrutinata e decisa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio, III bis, il quale, con la Sentenza di merito n. 3400/2019, ha accolto il ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

Dunque, occorre ribadire che la presente fattispecie non rientra tra quelle relative all'immediata esclusione di alcune categorie di docenti dal concorso semplificato. Infatti, la presente vicenda ha invece visto il ricorrente partecipare d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente ex D.lgs. n. 59/2017, in ragione delle previsioni contenute nel bando che, con riferimento alla posizione degli abilitati all'estero entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2017, ha permesso l'accesso con riserva.

Tuttavia, il ricorrente, seppure ammesso d'ufficio alla procedura e collocatosi in posizione utile per l'assunzione, non è stata immesso in ruolo, in quanto la partecipazione al concorso è avvenuta con riserva.

Invero, all'odierno istante è stato solo accantonato il posto, senza tuttavia avere la possibilità di essere immesso in ruolo, in attesa di concludere l'iter per l'equipollenza, con la conseguenza che la riserva risulta inutiliter data.

FATTO

1. *L'istante rientra dunque tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.*
2. *Il ricorrente è infatti abilitato all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al MIUR entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.*

3. *In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il MIUR ha permesso la partecipazione al concorso con riserva al ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.*
4. *Il ricorrente ha così sostenuto la prova orale, ottenendo il seguente punteggio: 89/100, conseguendo alla fine la posizione n. 2, Graduatorie di merito USR Lazio.*
5. *La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:*

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
SPIRITI PIO	<i>"Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguito presso l'Universitatea Din Pitesti in Romania</i> <i>"Nivelul I" conseguito in data 21/02/2017</i> <i>"Nivelul II" conseguito in data 08/11/2017</i>	<i>AM56 (violino)</i> <i>Lazio</i>

6. *Tuttavia, il MIUR ha escluso il ricorrente dalla partecipazione al recente piano di assunzioni, nonostante il suo inserimento con riserva.*
7. *Nello specifico, il ricorrente è stato escluso dal predetto piano nonostante si sia collocato in posizione utile per ottenere l'ambita immissione in ruolo.*
8. *Il ricorrente, alla luce delle contestate disposizioni ministeriali, è stato dapprima convocato dall'ATP di Latina in data 08 luglio 2019 per essere assunto e gli è stata assegnata la sede presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, successivamente, in pari data, ha ricevuto un'email dall'ATP di Latina con la quale gli è stato comunicato l'annullamento dell'assegnazione e il solo diritto all'accantonamento, in quanto non gli è stata sciolta la riserva.*
9. *La causa dell'ingiusta esclusione, secondo l'illegittima scelta ministeriale, è pertanto ascrivibile al fatto che il ricorrente, vincitore di concorso, risulta inserito con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l'assunzione, con la conseguenza che la riserva risulta "inutiliter data".*

10. *Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà ripreso nei motivi di diritto, ossia: l'impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all'arbitrio di quest'ultime.*
11. *È pure vero che il ricorrente, al pari di coloro che versano nella medesima situazione, ha ricevuto il provvedimento non favorevole per il riconoscimento del titolo, scaturito dal noto Avviso del 02 aprile 2019, tuttavia, l'impugnazione dell'Avviso e del rigetto sono tutt'ora sub iudice e, nelle more che si concluda definitivamente il travagliato iter processuale collettivo e seriale, il ricorrente merita senz'altro di essere assunto in ruolo.*
12. *In definitiva, per ragioni processuale e procedimentali, l'iter non è ancora concluso definitivamente, pertanto, il MIUR, nelle more, al fine di dare un senso alla riserva, dovrà provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente. Come infatti vedremo nelle successive doglianze, è stato dapprima lo stesso MIUR a convocare l'odierno istante.*

MOTIVI

I

ILLEGITTIMITA' PROPRIA

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO TAR – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE ARTT 1, 2, 3, 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI.

1. Carenza dello Ius postulandi.

Va premesso che il provvedimento impugnato, depositato dall'USR Lazio nel presente giudizio, non solo è infondato per le chiare ragioni che in avanti vedremo, ma risulta essere stato scritto e depositato, peraltro sotto l'impropria forma di memoria difensiva, non già in tale caso dall'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore ex lege nel presente processo, ma in persona del dirigente dell'USR Lazio, il quale è però privo dello ius postulandi e, pertanto, lo stesso non può depositare argomenti difensivi in nome e per conto della Pubblica

Amministrazione convenuta. Tale provvedimento, dunque, già solo per la forma e il contenuto, è illegittimo.

2. *Il provvedimento a firma dell'USR Lazio contraddice il successivo ed impugnato provvedimento emesso dallo stesso Ufficio. Invero, da un lato l'USR Lazio afferma che il depennamento del ricorrente sarebbe avvenuto in data 21/06/2019 (provvedimento comunque impugnato con ricorso di cui al Nrg 10452/2019 presso TAR Lazio Sez. III bis); d'altro lato, in successiva data 08/07/2019, lo stesso USR Lazio convoca il ricorrente per l'immissione in ruolo in quanto "inserito nelle graduatorie di merito regionali" (Doc. 1 impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo, pag. 3, punto a).*

Contrariamente a quanto afferma l'USR Lazio, dunque, il provvedimento a cui pone riferimento il predetto ufficio è stato comunque impugnato con ricorso autonomo presso Codesto Ill.mo TAR, sezione III bis di cui al NRG 10452/2019.

*Inoltre, anche con i presenti motivi aggiunti, si ribadisce che a differenza di quanto sostenuto dall'USR Lazio, nell'atto impugnato - laddove si afferma che l'avvenuto depennamento del ricorrente dalle graduatorie di merito risulterebbe essere la presunta causa impeditiva al reclutamento con riserva – in realtà è stato lo stesso USR Lazio, con provvedimento del giorno 08/07/2019, a firma della dott.ssa Gabriella Spanò (**Doc.1**), ed ove occorra già impugnato nel ricorso introduttivo (pag. 3, punto a, della parte relativa al "per l'annullamento"), a ribadire invece la presenza con riserva proprio del Sig. Spiriti "tutt'ora nelle graduatorie di merito regionali".*

*Pertanto, il provvedimento a cui pone riferimento la dott.sa Spallino - oltre ad essere comunque stato impugnato dinanzi a Codesto Ill.mo TAR con giudizio autonomo (che è appunto Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) - è stato in ogni caso contraddetto e superato dal successivo provvedimento a firma del medesimo USR Lazio, come sopracitato, impugnato nel presente giudizio e avente data 08/07/2019 (**Doc. 1**).*

*Tale ultimo provvedimento, per l'appunto impugnato nel ricorso di cui al punto a dell'epigrafe, ha ribadito l'inserimento del ricorrente con riserva nelle Graduatorie di Merito per la classe di concorso AM56 Lazio, tramite cui lo stesso Ufficio ha provveduto alla convocazione e all'assegnazione della sede scolastica in favore dell'istante (**Doc. 2**,*

provvedimento altresì impugnato con il ricorso introduttivo, nel punto b della parte “per l’annullamento”) per poi procedere all’accantonamento del posto, solo a causa della riserva (Doc.1).

Inoltre, la Sentenza di Codesto Ill.mo TAR Lazio, n. 3400/2019, già espressosi su fattispecie analoga, come più volte richiamata nel ricorso introduttivo, ha in sostanza stabilito che l’ammissione con riserva permane sino allo scioglimento definitivo della stessa.

È evidente che lo scioglimento definitivo della riserva, in bonam partem o in malam partem, sarà tale solo a seguito della definizione del noto contenzioso seriale, di cui si dà pure atto nel ricorso introduttivo (pag. 12, punto 11 del fatto), in quanto già dapprima del presente giudizio il ricorrente ha provveduto, con altra e separata impugnazione, a contestare comunque il noto Avviso di rigetto del 02/04/2018, il cui processo è tutt’ora sub iudice dinanzi a Codesto Ill.mo TAR (Nrg. 7511/2019; ed anche il sopra menzionato Nrg. 10452/2019 riguardo al depennamento, seppure tale depennamento per quanto qui rileva è stato contraddetto dal successivo e già impugnato provvedimento come sopra specificato).

In realtà, la negazione dell’evidenza ad opera dell’USR Lazio rientra nel contestabile modus operandi adottato dal predetto Ufficio scolastico, il quale, dapprima convoca il ricorrente ai fini della scelta della sede di servizio, per poi stabilirne l’esclusione.

Dunque, da un lato abbiamo il provvedimento con cui il ricorrente è stato convocato proprio in ragione della permanenza in graduatoria di merito regionale (Doc.1); dall’altro abbiamo il provvedimento (impugnato nel Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) di presunta esclusione ma con data antecedente al predetto provvedimento invece di inclusione del ricorrente in graduatoria.

3. Violazione dell’Ordinanza TAR intervenuta su fattispecie analoga

Non va neppure trascurato come l’ordinanza già emessa da Codesto Ill.mo TAR del Lazio e più volte citata nel corpo del ricorso introduttivo, riguardante gli abilitati in Romania o Bulgaria o Spagna– i quali, al pari del ricorrente, hanno notoriamente ricevuto l’Avviso erga omnes di non riconoscimento del titolo nel nostro Paese – ha comunque disposto nelle more l’immissione in ruolo con riserva in attesa che si concluda l’iter seriale e collettivo.

Pure nel caso della citata ordinanza, dunque, i ricorrenti erano alle prese con l’impugnazione degli atti escludenti e poi contestati.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

MOTIVI

IN LIMINE

VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis, è stato affermato il principio secondo cui: "Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammesso con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata".

Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. 4887/2019 del 17/07/2019

Un ulteriore profilo di censura che merita senz'altro di essere evidenziato nella presente doglianza, attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo al reclutamento, in sostituzione del precedente provvedimento, è stato invece firmato dall'Ufficio XII.

Ciò vuol dire che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.

Nello specifico non è possibile che ad annullare il provvedimento amministrativo sia stato un ufficio diverso da quello che lo ha emesso. Ne deriva, dunque, che il provvedimento con cui al ricorrente è stato accantonato il posto, in sostituzione dell'immissione in ruolo, non poteva essere comunicato da un altro e diverso ufficio rispetto a quello che aveva dapprima stabilito il pieno reclutamento dell'odierno istante.

I

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, il ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale. La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione del docente alla procedura.

Il bando, peraltro, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura, a sua volta - com'è noto - rimessa alla Consulta per il vaglio di legittimità costituzionale.

Dunque, il MIUR viola in concreto la lex specialis: il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

*Inoltre, la condotta del MIUR contrasta con il **principio di non contraddizione**: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.*

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento del docente, che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non ha altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Va inoltre evidenziato che il ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare. Il fatto che l'istante sia in attesa di concludere il travagliato iter per conseguire l'equipollenza, tutt'ora non giunto ad una soluzione definitiva, è una circostanza che di certo non può incidere sulle sue sorti lavorative. Invero, la tempistica che il MIUR o il contenzioso seriale impiegano per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza, non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative della docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere alla docente la partecipazione al concorso, se poi le viene negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che l'ammissione con riserva al concorso, non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, ex officio, al concorso stesso.

Inoltre, nella presente doglianza, neppure viene trascurata l'ulteriore contraddittorietà di comportamento e dei provvedimenti emersa sotto un ulteriore profilo: dapprima l'USP di Latina convoca il ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo, subito dopo provvede ad

annullare la predetta convocazione. Ora, il ricorrente già dapprima era inserito con riserva, il cui iter finalizzato all'equipollenza non era ancora definitivo, non è dato pertanto capire che senso abbia convocare l'istante, per poi, pochi minuti dopo, annullare la convocazione.

Violazione del principio del “giusto procedimento”.

Un ulteriore aspetto che merita di essere senz'altro evidenziato riguarda l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il MIUR, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere al ricorrente di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

II

Dal bene della vita al privilegio regionale

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994

A.i Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione del ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato “I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con

condizione risolutiva espressa". A differenza del Lazio, dunque, che ha ingiustamente escluso il ricorrente.

Ora, il MIUR lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impedire che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del MIUR si rivela pertanto gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Pertanto, è impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

A.ii Il mero privilegio regionale

È evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe definitivamente leso sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per trasformare il bene della vita in mero privilegio.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lui in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

III

***In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017-
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE***

E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe inutiliter data.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra il ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato. L'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo, ma tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo secondo cui simul stabunt simul cadent, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando, se inteso in tale senso lesivo, violerebbe la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe pertanto ancora una docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla Procedura, quale forme di risarcimento in modalità specifica.*

V

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VI

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Secondo questa difesa, poiché l'impugnazione riguarda atti di natura generale, non sembra che ci siano dei controinteressati in senso formale e-o sostanziale rinvenibili direttamente dagli atti contestati. Tuttavia, qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso, il ricorrente

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso, dei presenti motivi aggiunti, e delle domande ivi formulate e gradate, l'accoglimento delle domande, l'immissione in ruolo, ove occorra anche con riserva– da intendersi requisito comunque non di ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato.

Condanna alle spese con accessori come per Legge da distrarre in favore dello scrivente patrocinio.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – 325,00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 03.09.2019

Avv. Sirio Solidoro”

Contestualmente al ricorso per motivi aggiunti si depositava istanza di fissazione che di seguito si trascrive:

“Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS- RG 9629/2019

ISTANZA DI FISSAZIONE SU MOTIVI AGGIUNTI

ILL.MO PRESIDENTE

*Il sottoscritto difensore Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, in relazione al presente giudizio proposto contro il M.I.U.R., promosso da **SPIRITI PIO** contro MIUR + altri*

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma Voglia fissare l'udienza di discussione del ricorso ad oggetto.

Salvezze illimitate.

Lecce-Roma, 04/09/2019

Avv. Sirio Solidoro”

A seguito della Camera di Consiglio del 10/09/2019, il Tar Lazio- Sez. III bis pronunciava l'Ordinanza n. 5988/2019 che di seguito si riporta:

“Pubblicato il 13/09/2019

N. 05988/2019 REG.PROV.CAU.

N. 09629/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9629 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pio Spiriti, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr

Provinciale di Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XI Ambito Terr per la Provincia di Forlì' Cesena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIII Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XVI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XVII Ambito Terr per la Provincia di Rimini, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Isernia, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IX Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Miur - Dip.Sist.Educ.Di Istruz. e di Formaz. Dir.Gen., Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria+99, Uffici Scolastici Regionali Abruzzo+19, Dott.Ssa Gabriella S.p.A.nò, Miur-Usr Lazio- Atp di Latina, Dott. Gildo De Angelis, Direttore Generale Miur-Usr Lazio- Uff Iv, Dott.Ssa Assunta Caccavale, in Quanto Vicario Miur – Usr Lazio- Ufficio Viii -Atp Latina -Vi Unità Operativa, Dott.Ssa Anna Carbonara -Dirigente Miur - Ufficio Viii- Usr Lazio- Atp di Latina non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Deantoni, Adriano Scaccia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Immissione in ruolo con riserva FIT

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPIRITI PIO il 4/9/2019 :

Immissione in ruolo con riserva FIT

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente risulta aver proposto ricorso per motivi aggiunti avverso un provvedimento di esclusione non depositato agli atti del fascicolo;

ritenuta la necessità di acquisire il citato documento al fine della decisione della controversia;

P.Q.M.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone che l'amministrazione resistente depositi il provvedimento di esclusione entro il 30 settembre 2019. Fissa la camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO"

A seguito della predetta ordinanza, il Ministero dell'Istruzione così sosteneva:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI Ambito territoriale di Roma

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

Unità Operativa I.I.I. – Scuola secondaria

P.E.C.: usrm@postcert.istruzione.it P.E.O.: usrm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA
sezione7@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: Ricorso RG 9629/2019 proposto al TAR del Lazio Sez. III Bis - SPIRITI PIO- Concorso DDG 85/18 - Posti Scuola Secondaria di I e II grado – AM56
Camera di consiglio fissata per il 22.10.2019

Il docente Spirito Pio, inserito con riserva nella graduatoria regionale del concorso 2018 per la classe di concorso AM56 Violino, in data 22.3.2019 veniva convocato da questo Ufficio, per ottenere l'assegnazione della provincia su cui accantonare il posto in attesa dello scioglimento della riserva.

Con ricorso numero RG 9629 del 2019 (*Allegato 1*) il docente Spirito Pio, ha impugnato i provvedimenti adottati dall'Atp Latina con cui è stato confermato l'accantonamento di un posto sulla provincia di Latina, in luogo della effettiva assegnazione di sede, prevista, invece, per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso.

Si chiarisce che l'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale con riserva, in attesa del riconoscimento da parte del Miur del titolo abilitativo (*Allegato 2*) conseguito in Romania presso Università statale di Pitesti.

Il MIUR con nota prot. n. 5636 del 2/4/2019 (*Allegato 3*) comunicava all'Ufficio scrivente e con avviso agli interessati che, i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base di suddetti titoli sono da considerarsi rigettate".

L'Ufficio scrivente, con nota prot. n.15392 del 03/06/19 (*Allegato 4*) procedeva all'avvio di procedimento di esclusione dalle procedure concorsuali del candidato Spiriti Pio, così come previsto dall'art.3 punto 7 del bando di Concorso DDG. 85/18.

Con decreto prot. n. 22636 del 21/6/19 (*Allegato 5*) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio comunicava all'interessato l'esclusione definitiva dalla procedura concorsuale in oggetto, per effetto della quale lo stesso non può vantare il diritto l'immissione in ruolo con riserva FIT.

Con decreto 5047 del 23 luglio 2019 (*Allegato 6*) il giudice ha accolto la richiesta cautelare consentendo al ricorrente di partecipare al piano di assunzioni in attesa dell'adozione del provvedimento di merito.

Con il ricorso motivi aggiunti (*Allegato 7*) il docente Spiriti Pio impugna altresì il provvedimento Prot. 20953/2019 (*Allegato 8*) adottato dalla Dirigente dell'ufficio VI Atp Roma Dott.ssa Spallino con cui viene respinta la richiesta di dare esecuzione al decreto cautelare 5047 del 23 luglio 2019 in quanto il ricorrente risultava già legittimamente escluso dalla procedura concorsuale, a seguito del su menzionato decreto prot. n. 22636 del 21/6/19.

Per quanto sopra esposto, si ritiene perfettamente legittimo l'operato dell'Amministrazione che ha provveduto ad avvisare l'interessato, sia dell'avvio di procedimento di esclusione per consentire di produrre eventuali prove contrarie secondo quanto previsto dall'art 8 della legge 241/90, sia dell'affettiva esclusione.

La difesa del ricorrente sostiene che *"il Miur viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio il ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo"*

In realtà il Miur non viola affatto il bando di concorso, in quanto l'art 3 punto 7 del bando di Concorso DDG. 85/18 prevede che l'USR " *in caso di carenza dei requisiti di ammissione, dispone l'immediata esclusione in qualsiasi momento della procedura concorsuale*".

In definitiva l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale presuppone che il candidato sia in attesa di ottenere il riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Orbene, nel momento in cui interviene un provvedimento ministeriale con cui si esclude che i titoli conseguiti in Romania aventi le caratteristiche meglio specificate con nota prot. n. 5636 del 2/4/2019 abbiano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, è da ritenersi essere venuto meno il presupposto della riserva e i candidati, che pure hanno sostenuto la prova orale, non potranno essere immessi in ruolo in quanto privi del titolo di accesso. E di conseguenza sono esclusi dalla procedura stessa.

La difesa sostiene ancora " *il bando non pone alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero* ". In realtà il limite è rappresentato dal riconoscimento del titolo da parte del Miur che, per la fattispecie in esame, viene escluso a priori dalla già citata nota prot. n. 5636 del 2/4/2019.

Infine non può dirsi violato il principio del giusto procedimento in quanto questo Ufficio ha trasmesso al candidato il provvedimento di avvio di esclusione dalla procedura concorsuale, con indicazione del termine di 10 giorni per inviare eventuale documentazione idonea a superare la carenza evidenziata.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Si chiede, pertanto, a codesta Avvocatura di depositare le controdeduzioni. Si fa presente che il Miur ha provveduto ad emettere il provvedimento di non riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per cui si chiede Vostro tramite di ordinare al docente l'esibizione dello stesso.

Si fa altresì presente che il giudice nell'Ordinanza n. 5988/2019 Tar Lazio (*Allegato 9*) ha fissato il termine del 30.09.2019 per il deposito del provvedimento di esclusione (*Allegato 5*)

IL DIRIGENTE
R. SPALLINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co.2 D.Lgs 39/93)

Si allegano
- Ricorso n. 9629/2019 (*Allegato 1*)
- Titolo estero (*Allegato 2*)
- Nota MIUR prot. n.5636 del 2/4/2019 (*Allegato 3*)
- Nota prot. n.15392 del 03/06/19 (*Allegato 4*)
- Decreto Prot. n.22636 del 21/6/19 (*Allegato 5*)
- Decreto 5047 del 23 luglio 2019 (*Allegato 6*)
- Ricorso motivi aggiunti (*Allegato 7*)
- Provvedimento Prot. 20953/2019 (*Allegato 8*)
- Ordinanza n. 5988/2019 Tar Lazio (*Allegato 9*)
- Copia domanda partecipazione concorso (*Allegato 10*)

All'esito della Camera di Consiglio del 22/10/2019, il Tar Lazio rigettava il ricorso, dichiarandolo improcedibile con sentenza n. 12222 pubblicata in data 24/10/2019, che di seguito si riporta:

N. 12222/2019 REG.PROV.COLL.
N. 09629/2019
REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9629 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Pio Spiriti, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna -

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Isernia, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff

Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur - Dip.Sist.Educ.Di Istruz. e di Formaz. Dir.Gen., Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria+99, Uffici Scolastici Regionali Abruzzo+19, Dott.Ssa Gabriella S.p.A.nò, Miur- Usr Lazio- Atp di Latina, Dott. Gildo De Angelis, Direttore Generale Miur-Usr Lazio- Uff Iv, Dott.Ssa Assunta Caccavale, in Quanto Vicario Miur – Usr Lazio- Ufficio Viii -Atp Latina -Vi Unità Operativa, Dott.Ssa Anna Carbonara -Dirigente Miur - Ufficio Viii- Usr Lazio- Atp di Latina non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesco Deantoni, Adriano Scaccia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamentoPer quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamentoImmissione in ruolo con riserva FITPer quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SPIRITI PIO il 4/9/2019 : Immissione in ruolo con riserva FIT

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ambito Terr per la Provincia di Chieti e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Calabria Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff XI Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIII Ambito Terr per la Provincia di Parma e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XVI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XVII Ambito Terr per la Provincia di Rimini e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di

Lodi e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Isernia e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva la propria ammissione alla procedura in oggetto.

In corso di causa l'amministrazione resistente rappresentava che in realtà il ricorrente era stato escluso con autonomo provvedimento in quanto i titoli denominati "*Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II*" conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici

per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e , pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base di suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”.

Il provvedimento di esclusione farebbe venire meno l’interesse del ricorrente alla definizione del ricorso, tuttavia questi ha presentato ricorso per motivi aggiunti senza in realtà argomentare in modo specifico sui motivi che hanno portato all’esclusione dello stesso, posto che ovviamente l’ammissione con riserva eventualmente disposta dal tribunale amministrativo ovvero nel bando non copre tutti i possibili vizi o tutte le possibili cause di esclusione di un ricorrente da una procedura, limitando a produrre effetto nei limiti del dedotto ed, eventualmente, del deducibile nonché nei limiti della causa posta all’interno del bando.

Nel caso di specie il ricorrente risulta essere stato escluso in quanto il titolo conseguito in Romania non è stato ritenuto abilitante dall’amministrazione resistente. Sul punto, il collegio si è già espresso *funditus* sulla tematica in oggetto con la sentenza n. 9210 del 2019 del Tar del Lazio, che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Per quanto concerne la sussistenza di autonoma impugnazione della questione della idoneità abilitativa del titolo conseguito in Romania da parte del ricorrente con altro e autonomo giudizio deve solo osservarsi che il citato provvedimento in mancanza di sospensione cautelare è efficace, con la conseguenza che l’amministrazione può senz’altro provvedere ad escludere un partecipante al concorso sulla base della mancanza del relativo titolo. Si precisa che l’ammissione con riserva a una procedura concorsuale produce effetti definitivamente positivi solo nel caso in cui la riserva sia sciolta in senso favorevole al ricorrente, al contrario, lo scioglimento della riserva in senso negativo fa venire meno tutti gli effetti giuridici degli atti, la cui efficacia è risolutivamente condizionata al provvedimento negativo. Ne discende, altresì, che non vi è un affidamento da tutelare, in considerazione del fatto che il partecipante è a conoscenza dell’esistenza della riserva e del fatto che l’efficacia degli atti compiuti è subordinata allo scioglimento in senso favorevole della stessa.

Il rigetto del ricorso per motivi aggiunti comporta l’improcedibilità del ricorso principale.

3. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO

Il ricorrente impugnava la sentenza n. 12222/2019 dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale con ricorso in appello notificato in data 01/06/2020 e depositato in telematico al NRG 4435/2220 in data 06/06/2020, che si riporta integralmente:

“ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CON RICHIESTA CAUTELARE

PER: SPIRITI PIO (SPRPIO66B28A323L) nato ad Anzio il 28/02/1966 e residente in Latina alla Via G. Frescobaldi n. 8, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente appello, dall'Avv. Michele Lembo (LMBMHL66R17D883K) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del predetto difensore. Si chiede, inoltre, di potere ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec **Fax 0832252708** avvocato.michelelembo@pec.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Gildo De Angelis, in quanto Direttore Generale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale-Ufficio IV- personale scolastico – formazione del personale scolastico- innovazione tecnologica nelle scuole, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Gabriella Spanò, MIUR- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Assunta Caccavale, in quanto Vicario MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (ex MIUR) – USR Lazio- Ufficio VIII -ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

Dott.ssa Anna Carbonara -Dirigente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (ex MIUR)- Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, con sede in Via Legnano n. 34- 04100- Latina, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei

rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato in quanto domiciliataria ex lege

PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ

PREVIA SOSPENSIONE

della Sentenza di merito del TAR del Lazio, Sezione III bis, N. 12222/2019, Nrg 9629/2019, non notificata e pubblicata in data 24/10/2019, con cui veniva ingiustamente rigettato il ricorso proposto dall'odierno istante.

***Nonché per lo effetto
per l'annullamento e/o nullità***

- a) *Del provvedimento comunicato a mezzo mail in data 08 luglio 2019 avente ad oggetto "assegnazione sede FIT" a firma del MIUR- USR Lazio- Ufficio XII ATP di Latina, Dott.ssa Gabriella Spanò, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha perciò provveduto ad assegnare all'odierno ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitato all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso AM56 Lazio.*
- b) *Del provvedimento pubblicato in data 08 luglio 2019 a firma del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR)– USR Lazio- Ufficio VIII ATP di Latina -VI Unità operativa -II settore- scuola secondaria di I e II grado, a firma del Vicario Dott.ssa Assunta Caccavale, con cui veniva dapprima assegnata in favore dell'odierno ricorrente, per la classe di concorso AM56 Lazio, la sede per l'immissione in ruolo presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia, per poi, nel medesimo giorno, essere stato tale posto trasformato in accantonamento, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierno istante di essere per l'appunto immesso in ruolo.*

- c) *Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR)- Ufficio VIII- USR Lazio- ATP di Latina, Dirigente dott.ssa Anna Carbonara, pubblicato in data 05 luglio 2019, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierno ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 08 luglio 2019, presso il salone I piano dell'A.T. di Latina Via Legnano 34, per poi dichiarare, in data 08 luglio 2019, il solo accantonamento del predetto posto.*
- d) *Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017" e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso AM56 Lazio - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR) avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR) del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017". Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018".*
- Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le*

eventuali rettifiche, pubblicate in data 27/12/2018 per la classe di concorso AM56 a firma del dott. Gildo De Angelis, Direttore generale MIUR-USR Lazio, con decreto n. 1217. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni dei calendari di convocazione per la scelta dell'ambito n. 11723/2019 e 11724/2019 a firma dell'USR Lazio, se intesi in senso escludente il sig. Spiriti, nonostante lo stesso sig. Spiriti sia stata convocato per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato al ricorrente, se inteso nel senso di escluderlo dalla partecipazione alle immissioni in ruolo. In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, il ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria

e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016

recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR) n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto "norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell'escludere i ricorrenti, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR) ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch'esso impugnato nei limiti dell'interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell'istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un'ampia mobilità professionale nell'ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso

per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (EX MIUR) ha "ritenuto" nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché' la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai

sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Nonché sempre per lo effetto con riferimento a quanto proposto con i motivi aggiunti formulati in primo grado di giudizio

del provvedimento a firma dell'USR Lazio, in persona del dirigente Dott.ssa Rosalia Spallino avente data 02.08.2019 prot 20953/2019, comunicato via pec in data 02.08.2019, nella parte in cui impedisce l'immissione in ruolo dell'istante, nonostante il decreto cautelare monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, in quanto tale provvedimento impugnato sostiene ingiustamente la mancata impugnazione del decreto di depennamento prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del Dirigente Generale dell'USR Lazio (invece impugnato con ricorso pendente presso Ill.mo TAR del Lazio Nrg 10452/2019). Nonché nella parte in cui non tiene conto di come il predetto provvedimento contrasti con quello emesso dallo stesso USR Lazio (e regolarmente impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo), il quale, contraddicendo il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, afferma invece la presenza del ricorrente nelle graduatorie di merito regionali. Nonché di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento impugnato e, laddove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, in relazione alla presente domanda, comunque del provv. Prot. 22641 del 21.06.2019, a firma del dirigente generale pt USR Lazio, se inteso nel senso di impedire l'esecuzione del provvedimento del TAR e l'immissione in ruolo dell'odierno ricorrente. Nonché ove occorra ai fini della presente azione e nei limiti dell'interesse, ogni altro atto eventualmente presupposto e consequenziale dei predetti provvedimenti, ivi compreso il provvedimento di avvio dei rispettivi procedimenti per quanto occorre e da cui sono scaturiti i provvedimenti qui impugnati; nonché ai fini della presente domanda ove occorra di ogni provvedimento di rigetto, anche non conosciuto, ivi compresi quelli di cui all'epigrafe dei provvedimenti impugnati che qui si hanno per integralmente trascritti, con cui il MIUR non ha accettato il riconoscimento del titolo dell'istante, ivi compresa la già impugnata nota del 02 aprile 2019 con cui non venivano riconosciuti abilitanti nel nostro Paese i titoli conseguiti in Romania ai fini dell'insegnamento (provvedimento già impugnato dall'istante con ricorso di cui al TAR Lazio III bis Nrg 7511/2019).

Tanto premesso, l'odierno appellante ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'appellante rientra dunque tra le categorie **ammesse d'ufficio** al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.
2. L'odierno appellante è infatti abilitato all'estero, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al Ministero dell'Istruzione entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.
3. In attesa che si concludesse il predetto iter amministrativo, ovvero relativo al riconoscimento del suo titolo estero nel nostro Paese, caratterizzato altresì dal noto contenzioso seriale, il Ministero dell'Istruzione ha permesso la partecipazione dell'appellante al predetto concorso con riserva.
4. L'appellante ha così sostenuto la prova orale, ottenendo il seguente punteggio: 89/100, conseguendo la posizione n. 2, Graduatorie di merito dell'USR Lazio.
5. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO – DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
SPIRITI PIO	“Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguito presso l'Universitatea Din Pitesti in Romania “Nivelul I” conseguito in data 21/02/2017 “Nivelul II” conseguito in data 08/11/2017	AM56 (violino) Lazio

6. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione ha escluso l'appellante dalla partecipazione al piano di assunzioni, nonostante il suo inserimento con riserva, in quanto lo stesso Ministero ritiene la riserva impeditiva ai fini dell'immissione in ruolo.
7. Dunque, l'appellante è stato escluso dal predetto piano di assunzione, nonostante si sia collocato in posizione utile per ottenere l'ambita assunzione.
8. Sin da subito occorre evidenziare un aspetto, che a breve verrà anche ripreso nei motivi di diritto, ossia: l'impugnato divieto di partecipazione alle assunzioni non vale per tutti i docenti di tutte le Regioni, ma è rimesso all'arbitrio di quest'ultime.
9. Inoltre, l'appellante, alla luce delle contestate disposizioni ministeriali, è stato dapprima convocato dall'ATP di Latina in data 08 luglio 2019 per essere assunto, e gli

è stata pertanto assegnata la cattedra presso l'Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" di Aprilia; successivamente, in pari data, ha ricevuto un'e-mail dall'ATP di Latina con la quale gli è stato comunicato l'annullamento dell'assegnazione e il solo diritto all'accantonamento del posto, in quanto al ricorrente non è stata ancora sciolta la riserva in senso a lui favorevole.

10. La causa dell'ingiusta esclusione, secondo l'illegittima scelta ministeriale, è pertanto ascrivibile al fatto che l'appellante, vincitore di concorso, risulta essere inserito con riserva e, dunque, tale riserva non permetterebbe l'assunzione; con l'ingiusta conseguenza che la riserva risulta "inutiliter data.

11. Il docente ricorreva dinnanzi al Tar del Lazio, Sezione III bis, che, dapprima accordava il decreto cautelare, per poi rigettare il ricorso con sentenza resa in forma semplificata.

12. Avverso tale sentenza, dunque, ricorrente il docente odierno appellante.

MOTIVI

I

NULLITÀ DELLA SENTENZA – ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER OMESSA AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI - ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA-CARENZA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE ARTT. 24 e 111 COST.

In ordine logico, in limine, deve essere affrontata l'istanza per pubblici proclami, su cui il primo giudice ha omissso di esprimersi, in quanto ingiustamente ritenuta assorbita dall'erronea sentenza.

La Difesa, invero, sin dal primo grado ha richiesto la notificazione mediante pubblici proclami, tuttavia, il TAR del Lazio non ha disposto al riguardo alcun tipo di statuizione.

Ne deriva che, ove Codesto Ecc.mo Consesso dovesse rinvenire la presenza di soggetti terzi - seppure trattasi di provvedimenti di natura generale - la causa dovrà essere rimessa al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi tramite pubblici proclami telematici, considerato l'alto numero di soggetti eventualmente coinvolti dal presente giudizio.

Per tali ragioni, l'odierno appellante censura la sentenza per avere omissso di disporre la notificazione mediante pubblici proclami sin dal primo grado di giudizio, e, pertanto, chiede

che la causa venga rimessa al primo giudice ai fini della notificazione tramite pubblici proclami telematici.

II

In via gradata:

**NULLITÀ DELLA SENTENZA - ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO –
OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
CARENZA ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 3 ,4,
24, 111 COST. – CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – OMESSA
VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO AVENTE AD OGGETTO LA
NOTA MIUR DEL 02/04/2020 – VIOLAZIONE ART. 73 CO. 3 CPA.**

La predetta decisione del TAR è contraddittoria, illogica e carente di istruttoria.

Nel secondo ordine logico, va esaminato il fatto che il Tar del Lazio ha reso l'impugnata sentenza in forma semplificata, non solo, come presto vedremo, eccependo d'ufficio un profilo vago e generico, tutt'altro che giusto riguardo ai motivi aggiunti, ma, di tale specifico aspetto, rivelatosi assorbente, non è stato dato avviso né prima e né dopo il passaggio in decisione della causa neppure ex art. 73 co. 3 cpa.

Invero, il primo giudice ha, come emerge dal verbale, fatto presente che la causa sarebbe stata decisa con sentenza resa in forma semplificata, ma senza null'altro eccepire sugli specifici profili a cui poter replicare nel rispetto del principio del contraddittorio.

Peraltro, lo stesso Tar del Lazio si è dapprima espresso in senso favorevole su una fattispecie analoga (Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis); dunque, la possibile sentenza che il Tar ha prospettato di rendere in forma semplificata, in assenza di ulteriore indicazione, lasciava ipotizzare un esito favorevole per la parte ricorrente.

Tale aspetto è stato già affrontato da Codesta Ecc.ma Sezione, la quale ha chiarito come debba essere rimessa al giudice la causa da cui è scaturita la violazione del principio del contraddittorio in violazione del divieto delle c.d. "sentenze al buio" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 757/2020).

Per tali ragioni, sempre in rito, si chiede che la causa venga rimessa al primo giudice, nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la prima censura, circa l'omessa

notificazione mediante pubblici proclami, per il fatto che la sentenza in forma semplificata è stata resa senza i presupposti dettati dal codice di rito nel rispetto del contraddittorio.

Ciò premesso, ed anche prescindendo dalla predetta censura, la decisione del TAR del Lazio scaturisce comunque da un'evidente contraddittorietà e carenza d'istruttoria.

Il TAR del Lazio, nel primo passaggio della sentenza, ha rigettato il ricorso introduttivo, così argomentando: "In corso di causa l'amministrazione resistente rappresentava che in realtà il ricorrente era stato escluso con autonomo provvedimento in quanto i titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base di suddetti titoli sono da considerarsi rigettate".

Il provvedimento di esclusione farebbe venire meno l'interesse del ricorrente alla definizione del ricorso, tuttavia questi ha presentato ricorso per motivi aggiunti senza in realtà argomentare in modo specifico sui motivi che hanno portato all'esclusione dello stesso, posto che ovviamente l'ammissione con riserva eventualmente disposta dal tribunale amministrativo ovvero nel bando non copre tutti i possibili vizi o tutte le possibili cause di esclusione di un ricorrente da una procedura, limitando a produrre effetto nei limiti del dedotto ed, eventualmente, del deducibile nonché nei limiti della causa posta all'interno del bando".

La predetta sentenza è generica e carente sotto il profilo istruttorio.

Innanzitutto, i motivi aggiunti presentati in primo grado censurano, per vizi derivati e propri, in maniera chiara e precisa, le contestate cause che hanno impedito al ricorrente di ottenere l'immissione in ruolo nelle more del riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese.

In estrema sintesi, in quanto le censure saranno riprese nei successivi motivi, il ricorrente contesta che la riserva sia ingiustamente limitativa della sua immissione in ruolo.

*Le censure coinvolgono diversi aspetti dei provvedimenti impugnati; in limine, le censure argomentano il fatto che lo stesso Tar del Lazio, espressosi in una situazione analoga, avesse già annullato l'ostacolo giuridico introdotto dal Ministero dell'Istruzione (**Tar Lazio Sez. III bis sent. n. 3400/2019**).*

Pertanto, il ricorrente, con il presente giudizio, lamenta la sua mancata immissione in ruolo con riserva, in quanto la parte pubblica ha inteso la riserva in senso limitativo ai fini dell'ambita assunzione.

Peraltro, sia nelle memorie e sia nei motivi aggiunti, il ricorrente, in primo grado, dava altresì atto che gli stessi provvedimenti - relativi cioè allo specifico profilo ricercato dal Tar nell'impugnata sentenza, riguardante le doglianze sul mancato riconoscimento del titolo nel nostro Paese e al derivante depennamento - erano stati già impugnati dal ricorrente stesso, entrambi con ricorsi autonomi NRG 10452/2019 e NRG 7511/2019, presso lo stesso Tar del Lazio Sez. III bis, proprio per contestare tali ulteriori e specifici aspetti (cfr. pag. 1 e 2 delle memorie depositate in data 28/08/2019 e pagg. 3-4 dei motivi aggiunti depositati in data 04/09/2019).

Dunque, la carenza istruttoria e la contraddittorietà delle motivazioni sono palesi. Invero, il ricorrente, coinvolto dai provvedimenti impugnati, ha puntualmente contestato le previsioni ministeriali, tramite specifiche censure sotto i due profili di proprio interesse: 1) sia, con il presente giudizio, per quanto riguarda l'omessa assunzione in ruolo; 2) sia, riguardo il mancato riconoscimento del suo titolo nel nostro Paese, con derivante depennamento, mediante ricorsi autonomi, tutt'ora pendenti dinanzi allo stesso Tar del Lazio Sezione III bis (NRG 10452/2019 e NRG 7511/2019).

Non è pertanto possibile comprendere quale altro tipo di azioni e censure il ricorrente avesse dovuto muovere contro i provvedimenti che lo hanno leso, sia sotto l'aspetto dell'esclusione dalle graduatorie e dell'omesso riconoscimento del titolo in Italia (NRG 10452/2019 e NRG 7511/2019), e sia sotto l'aspetto della mancata immissione in ruolo contestata, per l'appunto, con il presente giudizio.

Il giudice di prime cure, pertanto, se avesse ritenuto necessario scrutinare anche le doglianze che ha evocato in sentenza, relative all'omesso riconoscimento del titolo del ricorrente nel nostro Paese e al suo depennamento, che la stessa parte istante ha puntualmente affrontato con i ricorsi NRG 10452/2019 e NRG 7511/2019, non avrebbe di certo dovuto rigettare, con sentenza resa in forma semplificata, la presente azione ingiustamente colpita dalla declaratoria di inammissibilità.

Invero, se il Tar avesse per l'appunto individuato elementi inscindibili per la connessione oggettiva e soggettiva tra i giudizi, proposti dal medesimo ricorrente contro la medesima parte pubblica, per ragioni di economia processuale, nonché per ragioni di giustizia, avrebbe dovuto riunire i giudizi e non soltanto dichiarare inammissibile la presente azione.

Peraltro, la valutazione anche dei provvedimenti circa il depennamento e l'omesso riconoscimento del titolo, che il ricorrente ha impugnato con ricorso autonomo, avrebbe comunque dovuto indurre lo stesso Tar ad un giudizio prognostico favorevole per l'odierno appellante (contrariamente a quanto il Tar ha fatto nel secondo punto della sentenza).

In particolare, anche ai fini della valutazione della legittimità o meno del depennamento, profilo che, si ripete, il ricorrente ha impugnato con giudizi autonomi, è comunque ragionevole ipotizzare, anche in questa sede, una prognosi negativa per l'Amministrazione, alla luce delle Sentenze di merito emesse da Codesto Ecc.mo Consesso sul medesimo tema (sul punto, ossia sulla valutazione prognostica in senso favorevole al ricorrente, in caso analogo, si veda di recente Tar Piemonte ord. n. 269 del 07/05/2020; sulla nota giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Consesso, si veda, ex plurimis, CdS Sez. VI sent. n. 2493/2020, che ha annullato l'ostacolo giuridico contenuto nella nota del Ministero).

Pertanto, gli errori compiuti dal giudice di prime cure sono palesi. Ne deriva che il Tar del Lazio - tramite un'istruttoria più attenta e scrupolosa - avrebbe dovuto approfondire il fatto che tutti i profili evocati in sentenza, in realtà, sono stati tutti impugnati dall'odierno appellante.

È quindi assurdo che, nonostante la consistente reazione dimostrata dall'odierno appellante contro i provvedimenti del Ministero, il Tar del Lazio abbia dichiarato l'inammissibilità del presente giudizio, peraltro, andando oltre il principio della domanda.

In particolare, il secondo punto dell'impugnata sentenza rinvia alla massima di un'altra pronuncia dello stesso Tar – anch'essa di segno sfavorevole – emessa in casi di depennamento e omesso riconoscimento del titolo nel nostro Paese, per chi versa in situazione simile a quella dell'odierno appellante: “Nel caso di specie il ricorrente risulta essere stato escluso in quanto il titolo conseguito in Romania non è stato ritenuto abilitante dall'amministrazione resistente. Sul punto, il collegio si è già espresso funditus sulla tematica in oggetto con la sentenza n. 9210 del 2019 del Tar del Lazio, che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell'art. 74

c.p.a. Per quanto concerne la sussistenza di autonoma impugnazione della questione della idoneità abilitativa del titolo conseguito in Romania da parte del ricorrente con altro e autonomo giudizio deve solo osservarsi che il citato provvedimento in mancanza di sospensione cautelare è efficace, con la conseguenza che l'amministrazione può senz'altro provvedere ad escludere un partecipante al concorso sulla base della mancanza del relativo titolo. Si precisa che l'ammissione con riserva a una procedura concorsuale produce effetti definitivamente positivi solo nel caso in cui la riserva sia sciolta in senso favorevole al ricorrente, al contrario, lo scioglimento della riserva in senso negativo fa venire meno tutti gli effetti giuridici degli atti, la cui efficacia è risolutivamente condizionata al provvedimento negativo. Ne discende, altresì, che non vi è un affidamento da tutelare, in considerazione del fatto che il partecipante è a conoscenza dell'esistenza della riserva e del fatto che l'efficacia degli atti compiuti è subordinata allo scioglimento in senso favorevole della stessa. Il rigetto del ricorso per motivi aggiunti comporta l'improcedibilità del ricorso principale. In considerazione delle peculiarità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.".

A tal proposito, va detto che anche la massima contenuta nella predetta pronuncia n. 9210/2019, citata per l'appunto dal Tar del Lazio nell'impugnato capo della sentenza, a sua volta, si è dimostrata anch'essa errata e, infatti, il contenuto analogo di sentenze "gemelle" emesse nel medesimo contenzioso seriale è stata riformata da Codesto Ecc.mo Consesso (ex plurimis CdS Sez. VI 2493/2020), il quale, come visto, ha annullato, e poi confermato con una serie di sentenza di merito, l'illegittimità della nota del 02/04/2019, tramite cui il Ministero non aveva ingiustamente riconosciuto i titoli di chi, come l'odierno appellante, avesse conseguito l'abilitazione all'insegnamento in Romania.

Pertanto, da qualunque prospettiva si voglia guardare la presente fattispecie, emergono in ogni caso gli errori compiuti dal Tar del Lazio nella valutazione delle impugnative mosse dall'odierno appellante.

Inoltre, va anche specificato che l'ostacolo giuridico è nelle more venuto meno, contrariamente alle originarie prospettazioni del Tar. L'annullamento della nota, infatti, avutosi con le succitate sentenze di Codesto Ecc.mo Consesso (ex plurimis CdS Sez. VI

2493/2020), non può che avere efficacia erga omnes, stante la natura generale dell'atto annullato. Lo stesso atto, invero, non può esistere per taluni e non anche per altri.

Al riguardo, va perciò ribadito che il sopravvenuto intervento demolitorio sull'Avviso del Ministero, ha di fatto assorbito la problematica relativa al riconoscimento o meno del titolo del ricorrente nel nostro Paese.

Tuttavia, il ricorrente non è stato ancora immesso in ruolo e, dunque, con il presente appello chiede che il proprio posto non gli sia più accantonato, ma assegnatogli per lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.

III

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – MOTIVAZIONE
CONTRADDITTORIA - INGIUSTIZIA MANIFESTA – OMESSA ISTRUTTORIA E
DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA- VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.

Sulla illogicità manifesta e sulla violazione del principio del buon andamento e del giusto procedimento. Il primo provvedimento permissivo riguardante l'immissione in ruolo e il successivo provvedimento impeditivo del reclutamento sono stati rispettivamente emanati da due uffici differenti.

Il TAR del Lazio non ha erroneamente esaminato e preso in considerazione le prime doglianze sollevate da parte dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado con il ricorso introduttivo e che l'appellante ripropone: **"VIOLAZIONE art. 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA- CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO"**.

In particolare, il primo Collegio non ha tenuto in debito conto del fatto che una fattispecie analoga a quella ad oggetto sia già stata decisa dal medesimo Tar del Lazio.

Nello specifico, **nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis**, era stato affermato il principio secondo cui: "Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso

favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammesso con riserva del rilascio del decreto del MIUR di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata”.

Un ulteriore profilo di censura, ingiustamente non istruito dal primo Giudice, ma che merita senz'altro di essere evidenziato e anch'esso riproposto nel presente giudizio, attiene al fatto che mentre dapprima il provvedimento di immissione in ruolo è stato firmato dall'Ufficio VIII, il successivo provvedimento impeditivo del reclutamento, in sostituzione del precedente atto, è stato invece firmato dall'Ufficio XII.

Il TAR ha dunque omesso di considerare che un ufficio ha provveduto ad annullare il provvedimento emesso da un altro e diverso ufficio. È evidente come tale comportamento della PA abbia generato un sostanziale eccesso di potere nonché una palese violazione della l. n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.

Nello specifico non è possibile che ad annullare il provvedimento amministrativo sia stato un ufficio diverso da quello che lo ha emanato. Ne deriva, dunque, che il provvedimento, con cui al ricorrente è stato accantonato il posto, in sostituzione dell'immissione in ruolo, non poteva essere comunicato da un altro e diverso ufficio rispetto a quello che aveva dapprima stabilito il pieno reclutamento dell'odierno istante.

IV

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE ARTT. 3,24,111 COST - CARENZA ISTRUTTORIA- INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Sulla violazione del principio di non contraddizione: l'ammissione al concorso e il successivo rigetto delle istanze per l'equipollenza.

*Il primo Collegio non ha erroneamente preso in considerazione l'ulteriore doglianza sollevata da parte del ricorrente e che l'appellante ripropone: “**VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA –***

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO”.

Il TAR del Lazio non ha dunque tenuto conto che la presente fattispecie presenta importanti elementi aventi ad oggetto la partecipazione dell'appellante al Concorso - che l'istante ha peraltro superato.

Pertanto, anche in questa sede occorre ribadire che il Ministero dell'Istruzione viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella lex specialis, che ammette d'ufficio l'appellante a partecipare alla procedura, in quanto abilitato all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo quanto meno con riserva.

D'altronde, l'ammissione del ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, l'odierno appellante, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale.

Il TAR ha ingiustamente trascurato come la manifesta contraddittorietà di comportamento del Ministero dell'Istruzione renda con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante continuerà a non godere di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione del docente alla procedura.

Lo stesso TAR tralascia, pertanto, che il bando, qualora avesse voluto porre dei limiti temporali e soggettivi per l'accesso al concorso e al lavoro stabile, lo avrebbe senz'altro detto, così come è accaduto per le varie categorie rimaste escluse dalla medesima procedura.

Dunque, il Tar non ha considerato che il Ministero dell'Istruzione viola in concreto la lex specialis: il bando non pone infatti alcun limite ai fini dell'assunzione dei candidati abilitati all'estero.

Inoltre, la condotta del Ministero dell'Istruzione contrasta con il principio di non contraddizione: da un lato, il bando, a firma dello stesso MIUR, stabilisce infatti che per l'accesso al ruolo il ricorrente ha, come unica strada, il superamento del concorso semplificato; d'altro lato, però, una volta superato il concorso, nonché entrato nelle graduatorie di merito regionale in posizione utile, il ricorrente non viene più assunto.

Viceversa, il concorso semplificato ex d.lgs. n. 59/2017 è finalizzato al reclutamento del docente, che, dopo la chiusura delle c.d. GAE, non ha altro modo per accedere all'impiego stabile nel comparto della scuola pubblica.

Inoltre, il TAR trascura la circostanza relativa al fatto che l'appellante ha conseguito l'abilitazione all'estero - anche a causa dell'inesistenza nel nostro ordinamento di percorsi abilitanti attivati in materia funzionale e regolare.

Peraltro, la tempistica che il Ministero dell'Istruzione o il contenzioso seriale impiegano per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza, non è un aspetto che può incidere negativamente sulle possibilità lavorative del docente.

In definitiva, non è dato comprendere che senso abbia permettere la partecipazione del docente al concorso, se poi gli viene negato il bene della vita (senza neppure concederglielo con riserva).

Ora, è molto più coerente con la ratio della lex specialis, sostenere che dall'ammissione con riserva al concorso non può che generare l'assunzione in ruolo, quale conseguenza logica dell'accesso, ex officio, al concorso stesso. Purtroppo, anche tale circostanza non è stata esaminata dal TAR.

Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, non è dato condividere il comportamento del Ministero, che, in piena contraddizione con se stesso dapprima, tramite l'USP di Latina convoca l'appellante ai fini della sua immissione in ruolo e subito dopo provvede ad annullare la predetta convocazione. Ora, l'appellante già dapprima era inserito con riserva, poiché l'iter finalizzato all'equipollenza non era ancora stato definito, per cui non è dato capire che senso abbia convocare l'istante, per poi, pochi minuti dopo, annullare la convocazione.

Violazione del principio del “giusto procedimento”.

Sempre in ordine alla presente censura, un ulteriore profilo di cui il Tar non ha adeguatamente tenuto conto nella sentenza resa in forma semplificata concerne l'esclusione del ricorrente da qualunque procedimento amministrativo decisionale. Invero, il Ministero dell'Istruzione, in violazione del principio del giusto procedimento, senza neppure permettere all'appellante di presentare osservazioni e di prendere posizione sulla sua esclusione, ha proceduto a negare all'istante l'ambita immissione in ruolo. Viceversa, è principio consolidato quello secondo cui il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto del dettato costituzionale del buon andamento, in modo che il cittadino privato assuma la giusta posizione in vista di un possibile rigetto in relazione alla propria pretesa.

V

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO –TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI - OMESSA DECISIONE E MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO PER LA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE ART. 3 E 24 COST. – VIOLAZIONE ART. 111 COST.

Dal bene della vita al privilegio regionale

*Il TAR del Lazio, altresì, non ha tenuto adeguatamente conto delle ulteriori censure mosse dall'odierno appellante in primo grado e qui riproposte in ordine a: **VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994***

5.1. In particolare, l'esclusione del ricorrente dal recente piano dell'assunzione non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierno istante, ma varia da Regione a Regione.

Il TAR ha trascurato che ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi del ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato "I candidati, invece, che risultano inseriti con riserva nelle GMRE ex art. 3 – comma 4 – del D.D.G. N. 85/2018 sono convocati per l'ammissione al percorso annuale – terzo anno FIT - di cui al comma 6 dell'art. 11 con condizione risolutiva espressa". A differenza del Lazio, dunque, che ha ingiustamente escluso il ricorrente.

Ora, il Tar ha omesso di trascurare che il Ministero dell'Istruzione lascia all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Peraltro, è noto come sia proprio la violata Costituzione ad impedire che il reclutamento nazionale del personale docente avvenga sulla base delle scelte regionali.

Il comportamento del Ministero si rivela pertanto gravemente illegittimo: non è più il Dicastero a stabilire i criteri del reclutamento nazionale, ma "delega" le singole Regioni.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasto escluso dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni. Pertanto, è impensabile che casi simili vengano trattati in maniera diversa, sulla base dell'arbitrio regionale.

5.2. Il mero privilegio regionale

Il TAR, inoltre, sempre sul punto, ha omesso di accogliere quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo. In particolare, risulta evidente che la norma regolatrice dell'ingresso al pubblico impiego (con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) non può esistere per taluni soggetti e non anche per altri. In quest'ultimo caso verrebbe definitivamente lesa sia l'interesse pretensivo privato e sia lo stesso interesse pubblico, poiché all'interno della medesima categoria professionale soltanto alcuni docenti potrebbero godere delle chance lavorative connesse al proprio titolo, e non anche gli altri, qualora l'attribuzione del bene della vita dipendesse per l'appunto dall'orientamento del momento, che finirebbe così per trasformare il bene della vita in mero privilegio.

Alla luce, dunque, della natura del bene della vita oggetto del presente contenzioso (il lavoro) e, più in generale, stante la natura generale degli atti impugnati, si evidenzia come non sarebbe

giusto che solo per alcuni valga la possibilità di spendere il proprio titolo ai fini dell'accesso nel comparto della scuola pubblica, e non anche per l'attuale ricorrente, anche lui in possesso del medesimo titolo, con evidente violazione degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., il tutto in un assetto costituzionale ad impronta fortemente lavoristica.

VI

ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA- INGIUSTIZIA MANIFESTA- CARENZA ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE ART. 111 COST.

*Il Tar del Lazio ha omesso di considerare quanto in via gradata era stato comunque eccepito nel ricorso introduttivo e qui riproposto: **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.***

Quanto sopra analizzato è sufficiente per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e della condotta del MIUR. Ove occorra, in via gradata, si specifica che qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il TAR ha trascurato che il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, lo escluderebbe senza permettere al docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento del candidato, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe inutiliter data.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra il ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato.

Il TAR non ha considerato erroneamente che l'istante attende senz'altro il riconoscimento del proprio titolo, ma tale circostanza regge unitamente alla sua ammissione al concorso con riserva. Viceversa, varrebbe il brocardo secondo cui simul stabunt simul cadent, e non certo l'ammissione al concorso da un lato e l'esclusione al piano delle assunzioni dall'altra.

Peraltro, il bando, se inteso in tale senso lesivo, violerebbe la direttiva 70/99CE poiché, pur avendo come finalità l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, tuttavia, non recluterebbe l'istante, la quale rimarrebbe pertanto ancora una docente precaria in posizione persino peggiore rispetto a quella iniziale.

Dunque, il bando così inteso traviserebbe e svierebbe i presupposti normativi da cui esso stesso scaturisce, e giungerebbe alla paradossale conclusione di peggiorare, anziché migliorare, la condizione lavorativa della docente.

VII

SUI MOTIVI AGGIUNTI: ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – OMESSA MOTIVAZIONE – CARENZA ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA MANIESTA- VIOLAZIONE ART. 111 COST – ERRONEO SCRUTINIO DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Il TAR ha trascurato che il provvedimento a firma dell'USR Lazio contraddice il successivo ed impugnato provvedimento emesso dallo stesso Ufficio.

Invero, da un lato l'USR Lazio afferma che il depennamento del ricorrente sarebbe avvenuto in data 21/06/2019 (provvedimento comunque impugnato con ricorso di cui al Nrg 10452/2019 presso TAR Lazio Sez. III bis); d'altro lato, in successiva data 08/07/2019, lo stesso USR Lazio convoca il ricorrente per l'immissione in ruolo in quanto "inserito nelle graduatorie di merito regionali" (Doc. 1 impugnato nel presente giudizio con il ricorso introduttivo, pag. 3, punto a).

Il TAR del Lazio ha erroneamente trascurato il vizio proprio dei motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso che qui viene riproposto: "VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO MONOCRATICO TAR – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI – CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE – SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – VIOLAZION E-O FALSA

**APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 97 COST – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO
CAUTELARE- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO - CARENZA DELLO IUS POSTULANDI**".

L'altra parte dei motivi aggiunti, infatti, argomenta vizi di illegittimità derivata e ripropongono le doglianze come sopra articolate.

Il TAR ha trascurato che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, depositato dall'USR Lazio nel giudizio di primo grado, non solo è infondato per le chiare ragioni che in avanti vedremo, ma risulta essere stato scritto e depositato, peraltro sotto l'impropria forma di memoria difensiva, non già in tale caso dall'Avvocatura Generale dello Stato, quale difensore ex lege nel presente processo, ma in persona del dirigente dell'USR Lazio, il quale è però privo dello ius postulandi e, pertanto, lo stesso non può depositare argomenti difensivi in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenuta. Tale provvedimento, dunque, già solo per la forma e il contenuto, è illegittimo.

In particolare, è stato trascurato che contrariamente a quanto affermato dall'USR Lazio, il provvedimento a cui pone riferimento il predetto ufficio è stato comunque impugnato con ricorso autonomo presso Codesto Ill.mo TAR, sezione III bis di cui al NRG 10452/2019.

*Inoltre, anche con i motivi aggiunti è stato ribadito che a differenza di quanto sostenuto dall'USR Lazio, nell'atto impugnato - laddove si afferma che l'avvenuto depennamento del ricorrente dalle graduatorie di merito risulterebbe essere la presunta causa impeditiva al reclutamento **con riserva** – in realtà è stato lo stesso USR Lazio, con provvedimento del giorno 08/07/2019, a firma della dott.ssa Gabriella Spanò (**Doc.1**), ed ove occorra già impugnato nel ricorso introduttivo (pag. 3, punto a, della parte relativa al "per l'annullamento"), a ribadire invece la presenza con riserva proprio del Sig. Spiriti "**tutt'ora nelle graduatorie di merito regionali**".*

Pertanto, il provvedimento a cui pone riferimento la dott.sa Spallino - oltre ad essere comunque stato impugnato dinanzi al TAR con giudizio autonomo (che è appunto Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) - è stato in ogni caso contraddetto e superato dal successivo provvedimento a firma del medesimo USR Lazio, come sopracitato, impugnato nel presente giudizio e avente data 08/07/2019

Tale ultimo provvedimento, per l'appunto impugnato nel ricorso di cui al punto a dell'epigrafe dell'atto introduttivo, ha ribadito l'inserimento del ricorrente con riserva nelle Graduatorie di Merito per la classe di concorso AM56 Lazio, tramite cui lo stesso Ufficio ha provveduto alla convocazione e all'assegnazione della sede scolastica in favore dell'istante.

Inoltre, la Sentenza del TAR Lazio, n. 3400/2019, già espressosi su fattispecie analoga, come più volte richiamata nel ricorso introduttivo, ha in sostanza stabilito che l'ammissione con riserva permane sino allo scioglimento definitivo della stessa.

È evidente che lo scioglimento definitivo della riserva, in bonam partem o in malam partem, sarà tale solo a seguito della definizione del noto contenzioso seriale, di cui si dà pure atto nel ricorso introduttivo (pag. 12, punto 11 del fatto), in quanto già dapprima del presente giudizio il ricorrente ha provveduto, con altra e separata impugnazione, a contestare comunque il noto Avviso di rigetto del 02/04/2018, il cui processo è tutt'ora sub iudice dinanzi a Codesto Ill.mo TAR (Nrg. 7511/2019; ed anche il sopra menzionato Nrg. 10452/2019 riguardo al depennamento, seppure tale depennamento per quanto qui rilevi è stato contraddetto dal successivo e già impugnato provvedimento come sopra specificato).

In realtà, il TAR ha trascurato che la negazione dell'evidenza ad opera dell'USR Lazio rientra nel contestabile modus operandi adottato dal predetto Ufficio scolastico, il quale, dapprima convoca il ricorrente ai fini della scelta della sede di servizio, per poi stabilirne l'esclusione.

*Dunque, da un lato abbiamo il provvedimento con cui il ricorrente è stato convocato proprio in ragione della permanenza in graduatoria di merito regionale (**Doc.1**); dall'altro abbiamo il provvedimento (impugnato nel Nrg 10452/2019 TAR Lazio III bis) di presunta esclusione ma con data antecedente al predetto provvedimento invece di inclusione del ricorrente in graduatoria.*

VIII

**ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA MANIFESTA-
OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – OMESSO
SCRUTINIO DELLA DOGLIANZA. ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA**

Dall'ingiusto rigetto, è anche derivato l'ingiusto omesso scrutinio della domanda risarcitoria in forma specifica, tenuto altresì conto della natura pretensiva dell'interesse legittimo leso e che manifesta comunque l'interesse alla decisione della presente causa.

Il TAR ha infatti trascurato che la mancata partecipazione alla procedura di reclutamento ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita al ricorrente.

Come accade nei casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di tutela, oltre a quella demolitoria, è il risarcimento in forma specifica, in quanto permette al docente di ottenere il bene della vita.

Tale bene della vita è ancora recuperabile, in quanto è ancora possibile che il ricorrente possa essere assunto presso il posto accantonatogli.

*Il TAR ha trascurato di considerare che nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione alla procedura, quale forma di risarcimento in modalità specifica.*

IX

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

X

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione del ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

XI

IN VIA CAUTELARE

*Per quanto concerne il fumus boni iuris, si rinvia a quanto sopra specificato. Per ciò che concerne il **periculum in mora**, invece, va detto che in vista delle prossime assunzioni il ricorrente, in assenza di una pronuncia favorevole, non potrà essere assunto. Pertanto, la*

causa non giungerebbe intera sino all'udienza di merito. Per tali ragioni, si rende necessario procedere con la richiesta della domanda di sospensiva al fine di permettere all'odierno ricorrente di recuperare il posto tramite la sua partecipazione ai piani di reclutamento. La misura cautelare, infatti, permette di preservare il bene della vita e, dunque, di evitare che la sentenza di merito giunga inutilmente.

Tanto premesso, l'appellante

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE: SOSPENDERE L'EFFICACIA.

NEL MERITO: l'accoglimento del presente appello ove occorra secondo le domande sopra gradata ed ove occorre con rinvio al primo giudice.

Condanna alle spese con accessori come per Legge da distrarre in favore dello scrivente patrocinio.

Valore indeterminabile – pubblico impiego – contributo unificato, se dovuto, pari a € 487,50. Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 01/06/2020

Avv. Michele Lembo”

Contestualmente al ricorso in appello si depositava istanza di fissazione che di seguito si trascrive:

“ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA

ILL.MO PRESIDENTE

*Il sottoscritto difensore Avv. Michele Lembo del foro di Lecce, in relazione al presente appello promosso da **SPIRITI PIO** contro il Ministero dell'Istruzione*

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma Voglia fissare la data di udienza per la discussione del giudizio.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 06/06/2020

Avv. Michele Lembo”

A seguito del deposito del ricorso in appello, con richiesta di incidente cautelare, veniva fissata la Camera di Consiglio del 16/07/2020, in vista della quale l'appellante depositava, in telematico, in data 13/07/2020, memoria che si riporta integralmente:

“ECC.MO CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE

NRG 4435/2020 - Camera di Consiglio del 16/07/2020

Memoria

PER: SPIRITI PIO con l'Avv. Michele Lembo

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE + ALTRI con l'Avvocatura Generale dello Stato

1. L'INTERVENUTA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 6973/2020 E L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA MINISTERIALE.

1. Con la sopraggiunta sentenza di merito n.6973/2020 (Doc. 1), il TAR del Lazio - cambiando il proprio orientamento giurisprudenziale rispetto a quanto riportato nell'impugnata sentenza - ha ritenuto giusto annullare in favore del docente, perché ritenuto illegittimo, il mancato riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento nel nostro Paese; con la conseguenza, dunque, che l'ostacolo giuridico, che il Ministero dell'Istruzione aveva inizialmente utilizzato per condizionare l'immissione in ruolo dell'appellante, al quale era stato soltanto riconosciuto l'accantonamento del posto, è venuto meno.

2. Inoltre, il venire meno dell'ostacolo giuridico, lo si evince anche alla luce della giurisprudenza di merito di Codesto Ecc.mo Consesso, tramite cui è stata annullata la nota ministeriale del 02/04/2019, mediante la quale lo stesso Ministero aveva inteso non riconoscere a tutti gli abilitati in Romania l'abilitazione professionale all'insegnamento.

Tale demolizione della nota ministeriale ha efficacia erga omnes (“La controversia decisa dalla sentenza appellata, riproposta nella presente sede, ha ad oggetto la domanda di l'annullamento del provvedimento di portata generale del MIUR” cfr. CdS n. 1198/2020),

non potendo infatti la stessa nota esistere, a parità di titoli, per taluni dei ricorrenti e non anche per gli altri.

Pertanto, con le presenti memorie si

CHIEDE

1. ***l'accoglimento dell'appello.***
2. ***Oppure, laddove Codesto Ecc.mo Consesso dovesse ritenerlo opportuno, tenuto conto dell'intervenuta sentenza, e della giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'accantonamento del posto, originariamente riservato al ricorrente, era stato previsto dalla parte pubblicata a causa del diniego apposto al riconoscimento del titolo professionale estero, che, tuttavia, come sopra detto, tale diniego è stato già annullato con efficacia erga omnes, e, dunque, non è più esistente nel mondo del diritto.***

Salvezze illimitate

Lecce- Roma, 13/07/2020

Avv. Michele Lembo”

Si difendeva il Ministero dell'Istruzione con l'Avvocatura Generale dello Stato con atto di costituzione che di seguito si riporta integralmente:

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico



Avvocatura Generale dello Stato

Greco
Giovanni

Firmato
digitalmente da
Greco Giovanni
Data: 2020.07.14
07:51:50 +02'00'

Ruolo	4435/2020
Aff. Legale	035784/2019
Udienza	CC 16 luglio 2020

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO-Roma

Sezione 06

ATTO DI COSTITUZIONE

dell'Amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f.80185250588)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO (c.f.97248840585)UFF SCOLASTICO REG LAZIO - UFF VIII AMBITO TERR PER LA PROVINCIA DI LATINA (c.f.80004180594)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO (c.f.80001610692)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA (c.f.96013630767)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA (c.f.97036700793)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA (c.f.80039860632)UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

con la difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (T.U. approvato con Decreto del 30/10/1933 n. 1611, art. 1) si costituisce in giudizio per resistere al ricorso notificato il 2 giugno 2020

Ad istanza di SPIRITI PIO

Avverso SENTENZA/TAR Loc.: ROMA Num. 12222/2019

A norma dell'art. 55, settimo comma, del D.Lgs 2/7/2010 n° 104, chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Roma

13 luglio 2020

Avvocato dello Stato

GIOVANNI GRECO

All'esito della Camera di Consiglio, il Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale- Sez. Sesta, pronunciava la seguente ordinanza di accoglimento e fissava per la trattazione di merito l'udienza dell'8 ottobre 2020:

“Pubblicato il 17/07/2020

N. 04309/2020 REG.PROV.CAU.

N. 04435/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2020, proposto da

Pio Spiriti, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ussr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff

III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la

Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise -, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, De Angelis Gildo Direttore Generale del Miur-Ufficio Scolastico Regionale per

il Lazio- Dir.Gen.Ufficio Iv, Spanò Gabriella Miur- Usr Lazio- Atp di Latina, Caccavale Assunta Vicario Ministero dell'Istruzione (Ex Miur) – Usr Lazio- Ufficio Viii -Atp di Latina, Carbonara Anna-Dirigente Ministero dell'Istruzione (Ex Miur)- Ufficio Viii- Usr Lazio- Atp di Latina, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Valle D'Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Ambito Territoriale per la Provincia di Aosta, Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, Ambito Territoriale per la Provincia di Asti, Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Ambito Territoriale per la Provincia di Crotone, Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ambito Territoriale per la Provincia di Grosseto, Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia, Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca, Ambito Territoriale per la Provincia di Massa-Carrara, Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, Ambito Territoriale per la Provincia di Padova, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia, Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa, Ambito Territoriale per la Provincia di Pistoia, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Rovigo, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, Ambito Territoriale per la Provincia di Terni, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Ambito Territoriale per la Provincia di Vicenza non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12222/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico

Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Uffr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uffr Scolastico Reg Abruzzo - Uffr III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila e di Uffr Scolastico Reg Abruzzo - Uffr V Ambito Terr Provinciale di Pescara e di Uffr Scolastico Reg Abruzzo - Uffr VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti e di Uffr Scolastico Reg Abruzzo - Uffr VII Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uffr Scolastico Reg Basilicata - Uffr II Ambito Terr per la Provincia di Potenza e di Uffr Scolastico Reg Basilicata - Uffr III Ambito Terr per la Provincia di Matera e di Uffr Scolastico Reg Calabria - Uffr III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Uffr Scolastico Reg Calabria - Uffr IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia e di Uffr Scolastico Reg Calabria - Uffr II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uffr Scolastico Reg Calabria - Uffr V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uffr Scolastico Reg Calabria - Uffr VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uffr Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino e di Uffr Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento e di Uffr Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Uffr Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uffr Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr IX Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XI Ambito Terr per la Provincia di Forlì' Cesena e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XII Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XIII Ambito Terr per la Provincia di Parma e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uffr Scolastico Reg Emilia Romagna - Uffr XVI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uffr Scolastico Reg

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso e di Uff Scolastico Reg Molise - e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff

Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il Cons. Giovanni Orsini.

L'udienza si svolge ai sensi dell'art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Considerato che la causa verte sulla questione del riconoscimento del titolo abilitante ottenuto in Romania su cui questa Sezione si è pronunciata ripetutamente affermando che una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro Paese UE, per il mancato riconoscimento del titolo di studio - laurea – conseguito in Italia (sent. n.1198 del 2020).

Ritenuto che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza cautelare compensando le spese della fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito l'udienza dell'8 ottobre 2020.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO"

All'esito dell'udienza di merito del 08/10/2020, il Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta), in data 06/11/2020, pubblicava la sentenza n. 6839/2020, con cui, in riforma dell'impugnata sentenza del Tar Lazio, rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado:

“Pubblicato il 06/11/2020

N. 06839/2020REG.PROV.COLL.

N. 04435/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2020, proposto da Pio Spiriti, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, De Angelis Gildo Dir.Gen.Del Miur-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Dir.Gen.Ufficio Iv, Spanò Gabriella Miur- Usr Lazio- Atp di Latina, Caccavale Assunta Vicario Ministero dell'Istruzione – Usr Lazio- Ufficio VIII -Atp di Latina, Carbonara Anna - Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Usr Lazio- Atp di Latina, nonchè tutti gli uffici scolastici regionali e tutti gli ambiti territoriali provinciali in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12222/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Latina e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ussr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Potenza e di Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Matera e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Bologna e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ferrara e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XI Ambito Terr per la Provincia di Forlì Cesena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XII Ambito Terr per la Provincia di Modena e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff XIII Ambito Terr per la Provincia di Parma e di Uff Scolastico Reg Emilia Romagna

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

*Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza e di Uff Scolastico Reg Emilia
Romagna - Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna e di Uff Scolastico Reg Emilia
Romagna - Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia e di Uff Scolastico Reg
Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini e di Uff Scolastico Reg Friuli
Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Gorizia e di Uff Scolastico Reg Friuli
Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pordenone e di Uff Scolastico Reg
Friuli Venezia Giulia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Trieste e di Uff Scolastico Reg
Friuli Venezia Giulia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Udine e di Uff Scolastico Reg
Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito
Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la
Provincia di Frosinone e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di
Viterbo e di Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Genova e di
Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia e di Uff Scolastico
Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Imperia e di Uff Scolastico Reg Liguria -
Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Savona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito
Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la
Provincia di Como e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di
Cremona e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco e di Uff
Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi e di Uff Scolastico Reg
Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova e di Uff Scolastico Reg Lombardia -
Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per
la Provincia di Monza e Brianza e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la
Provincia di Pavia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio
e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico
Reg Lombardia - Uff XI Ambito Terr per la Provincia di Brescia e di Uff Scolastico Reg Marche
- Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Ancona e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le
Province di Ascoli Piceno e Fermo e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la
Provincia di Macerata e di Uff Scolastico Reg Marche - Uff VII Ambito Terr per la Provincia
di Pesaro Urbino e di Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso
e di Uff Scolastico Reg Molise - e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la*

Provincia di Cuneo e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Foggia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti l' avvocato Giovanni Corbyons per delega di Michele Lembo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Spiriti era stato ammesso con riserva al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado ex decreto legislativo n. 59 del 2017 in attesa del riconoscimento del titolo di abilitazione ottenuto in Romania. Nelle more l'appellante ha partecipato al concorso classificandosi secondo nella graduatoria di merito della regione Lazio, ma non è stato inserito nel piano di assunzione in quanto la partecipazione con riserva al concorso è stata ritenuta dall'amministrazione impeditiva ai fini dell'immissione in ruolo e utile soltanto per l'accantonamento del posto.

Nel corso del giudizio di primo grado il Ministero ha depositato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale a causa del mancato riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania. In proposito l'appellante ha presentato motivi aggiunti.

2. Il Tar, con la sentenza appellata indicata in epigrafe, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal signor Spiriti per l'annullamento del provvedimento di non inserimento nel piano di assunzione e degli atti collegati e per il risarcimento del danno e respinto i motivi aggiunti.

3. Con il primo motivo di appello viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado in quanto il Tar ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di notificazione per pubblici proclami presentata dal ricorrente. L'appellante chiede pertanto che la causa venga rimessa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami telematici.

Nei motivi successivi viene dedotta la violazione del principio del contraddittorio per l'adozione della sentenza in forma semplificata in mancanza dei presupposti previsti dal codice, la carenza istruttoria, l'ingiustizia manifesta e l'omessa valutazione dell'intervento demolitorio della nota del ministero del 2 aprile 2020, la violazione dell'articolo 73 comma 3 cpa, la violazione di plurimi principi costituzionali e la contraddittorietà della motivazione.

4. Con la memoria del 13 luglio 2020 l'appellante precisa che il Tar del Lazio con la sentenza n. 6973 del 2020 ha accolto il ricorso per l'annullamento della nota n. 5636 del 2 aprile 2019 con la quale il Ministero ha stabilito che i titoli di abilitazione conseguiti in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per riconoscimento della qualifica professionale di docente. Ribadisce pertanto la richiesta di accoglimento dell'appello o, in alternativa, la dichiarazione di cessata materia del contendere in quanto l'accantonamento del posto era stato previsto a causa del diniego opposto al riconoscimento del titolo professionale estero che la suddetta sentenza avrebbe ora annullato.

5. Nell'udienza dell'8 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Sul riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania questo collegio si è ripetutamente pronunciato affermando che "a fronte della sussistenza... sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex se rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato di diniego" (sentenza n. 1198 del 2020).

7. Nel ricorso di primo grado l'odierno appellante aveva precisato che "qualora codesto Ill.mo collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione

avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR”.

Il Tar, avendo adottato una pronuncia di improcedibilità sul ricorso originario e di rigetto sui motivi aggiunti non si è pronunciato su tale istanza.

Tuttavia, l'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale, l'accantonamento del posto e la successiva esclusione dalla stessa procedura per il non riconoscimento del titolo abilitativo involgono l'interesse degli altri candidati inseriti nella graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente stesso.

Tenendo conto dell'orientamento consolidatosi sulla questione di merito oggetto del giudizio (riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania) deve essere accolto il primo motivo di appello concernente la richiesta di rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.

8. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai sensi dell'articolo 105 cpa e le parti vanno rimesse al giudice di primo grado per la preliminare integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Sussistono i motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla l'impugnata sentenza e rimette le parti davanti al giudice di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

PQM

Tanto premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate negli atti introduttivi riassunti e sopra specificato e, pertanto si

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – atti impugnati in istruttoria - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 02/02/2021

Avv. Sirio Solidoro